numero			Bellinzona
5761	sb	44	16 novembre 2010

CITTA DI BELLINZONA
22.NOV.2010.08:04

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sulla formale richiesta del 18 aprile 2008 e del 13 novembre 2008 presentata dal Municipio per l'**approvazione del Piano del paesaggio e di alcune varianti del Piano regolatore del Comune di Bellinzona**, emana la propria decisione ai sensi dell'art. 37 LALPT, viste anche le seguenti premesse procedurali:

- in data 12 novembre 2005, il Municipio di Bellinzona ha inviato al Dipartimento del territorio per l'esame preliminare il progetto di variante al Piano regolatore comunale relativo al Piano del paesaggio, con un successivo complemento datato 15 dicembre 2005;
- in data 26 maggio 2006, il Municipio di Bellinzona ha pure inviato al Dipartimento del territorio il progetto di variante al Piano regolatore comunale relativo all'ubicazione di nuovi centri di raccolta rifiuti e di serbatoi dell'acqua potabile,
- il Dipartimento del territorio ha formalizzato l'esame preliminare ai sensi dell'art. 33 della LALPT con lettera del 29 novembre 2006;
- le varianti sono state trasmesse con messaggio municipale n. 3222 del 10 settembre 2007 al legislativo comunale per le sue competenze. Un complemento al messaggio municipale n. 3222 è stato in seguito inviato il 23 gennaio 2008. La Commissione del Piano regolatore e la Commissione della gestione hanno trasmesso il 12 febbraio 2008, rispettivamente il 26 febbraio 2008 il loro rapporto al Consiglio comunale che, nella seduta del 3 marzo 2008, ha adottato le varianti di PR proposte dal Municipio;
- in seguito all'adozione da parte del Consiglio comunale, la pubblicazione delle varianti è stata regolarmente annunciata nel Foglio Ufficiale n. 20 dell'11 aprile 2008, agli albi comunali e sui quotidiani del Cantone. Gli atti sono stati pubblicati, presso la Cancelleria comunale di Bellinzona, dal 21 aprile 2008 al 20 maggio 2008, conformemente all'art. 34 LALPT;
- entro i termini di pubblicazione previsti dalla LALPT, sono stati inoltrati al Consiglio di Stato (CdS) 6 ricorsi contro il contenuto del progetto di varianti (art. 35 LALPT);
- in data 18 aprile 2008 il Municipio di Bellinzona ha presentato al Consiglio di Stato formale domanda di approvazione delle varianti di PR, con gli allegati che documentano il rispetto della procedura di adozione. Successivamente, in data 13 novembre 2008, il Municipio ha trasmesso i ricorsi e le relative sue osservazioni;
- il 24 marzo 2009, con ris. gov. n. 1348, il CdS ha preliminarmente approvato tre della quattro Zone AP adottate il 3 marzo 2008 per i serbatoi dell'acqua potabile.

SOMMARIO

0. ABBREVIAZIONI 3

1. INTRODUZIONE 4

1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE 4
1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO 4
1.3. L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE 5
1.4. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 5
1.5. COMPETENZA ED AUTONOMIA COMUNALE 6
1.6. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ 6
1.7. PARITÀ DI TRATTAMENTO 7

2. PREMESSE DI ORDINE FORMALE E PROCEDURALE 8

2.1. DOCUMENTI IN APPROVAZIONE 8

3. CONSIDERAZIONI DI MERITO 9

3.1. VERIFICA DELLE VARIANTI DA PARTE DEI SERVIZI DELLO STATO 9
3.2. SITUAZIONE PIANIFICATORIA DEL COMUNE E CONTENUTI DEL PIANO DEL PAESAGGIO E DELLE VARIANTI PUNTUALI 10
3.3. OBIETTIVI DEL PIANO DEL PAESAGGIO 11
3.4. OSSERVAZIONI SULLE SINGOLE COMPONENTI DELLA/E VARIANTE/I 12

4. RICORSI CONTRO LE VARIANTI 33

4.1. ELENCO DEI RICORRENTI 33
4.2. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO 35
4.3. DECISIONE DEI RICORSI 36

5. RIASSUNTO DELLE DECISIONI E DELLE MODIFICHE SCATURITE DALL'ESAME DELLE VARIANTI E DALLA DECISIONE DEI RICORSI 47

5.1. NON APPROVAZIONI E MODIFICHE D'UFFICIO 47
5.2. DECISIONI SOSPESE 47

6. DISPOSITIVO 48

7. INTIMAZIONE 50

8. COMUNICAZIONE 50

9 ALLEGATI 52

0. ABBREVIAZIONI

CdS ..... Consiglio di Stato
CF ..... Costituzione Federale del 18 dicembre 1998
cpv..... capoverso
fmn ..... fondo mappale numero
GdS ..... grado di sensibilità al rumore secondo OIF
LALPT ..... Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990
LCoord..... Legge sul coordinamento delle procedure, del 10 ottobre 2005
LBC ..... Legge sulla protezione dei beni culturali, del 13 maggio 1997
LE..... Legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991
LFo ..... Legge federale sulle foreste, del 4 ottobre 1991
LPAmb..... Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983
LPAc..... Legge federale sulla protezione delle acque, del 24 gennaio 1991
LPamm..... Legge di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966
LPT..... Legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979
Ltagr ..... Legge sulla conservazione del territorio agricolo, del 19 dicembre 1989
NAPR ..... Norme di attuazione del PR
OIF ..... Ordinanza contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986
OPT..... Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000
PD ..... Piano direttore cantonale
PR ..... Piano regolatore comunale
RLE ..... Regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992
RDAT..... Rivista di diritto amministrativo ticinese
RLALPT..... Regolamento della LALPT, del 29 gennaio 1991
RLtagr..... Regolamento della Legge sulla conservazione del territorio agricolo, del 9 giugno 1998
RU ..... Raccolta ufficiale delle leggi, decreti e regolamenti della Confederazione
STA ..... Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo
STF ..... Sentenza del Tribunale federale
TRAM..... Tribunale cantonale amministrativo

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELLA PIANIFICAZIONE

Giusta l'art. 75 cpv 1 Costituzione federale (Cost.), "la pianificazione territoriale è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio."

Questo postulato è sviluppato dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT). Giusta l'art. 1 LPT il suolo deve essere utilizzato con misura e l'insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del Paese. A tal fine la pianificazione deve tenere conto delle condizioni naturali come pure dei bisogni della popolazione e dell'economia. Con misure pianificatorie è poi necessario sostenere in particolare gli sforzi tesi a:

- proteggere le basi naturali della vita (come il suolo, l'aria, l'acqua, il bosco e il paesaggio – pure tutelati dagli art. 73, 74, 76, 77 e 78 Cost.);
- creare e conservare insediamenti accoglienti e le premesse territoriali per le attività economiche;
- promuovere la vita sociale, economica e culturale nelle singole parti del Paese e decentralizzare adeguatamente l'insediamento e l'economia;
- garantire una sufficiente base di approvvigionamento del Paese e la difesa nazionale.

1.2. IL PROCESSO PIANIFICATORIO

Nel sistema della LPT il processo pianificatorio si svolge in tre tappe, corrispondenti ad altrettanti livelli decisionali: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione.

Il PD, che, giusta l'art. 22 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT), vincola solo le autorità e non (direttamente) i privati, è lo strumento strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che, previa procedura d'informazione e partecipazione (art. 4 LPT, 15 LALPT), si stabiliscono le grandi linee dello sviluppo del territorio e si garantisce il coordinamento "delle pianificazioni cantonali, di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle regioni limitrofe e delle pianificazioni regionali e comunali tra di loro" (art. 12 lett. b LALPT).

Il piano di utilizzazione (PR) è adottato nell'ambito di una procedura nella quale è garantita la protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e la partecipazione democratica (art. 4 LPT). La sua funzione principale è quella di disciplinare in modo dettagliato l'uso del territorio. Questo deve essere suddiviso, giusta l'art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15 LPT), agricola (art. 16 LPT) e protetta (art. 17 LPT). Al diritto cantonale è poi conferita la facoltà di prevedere altre zone (art. 18 LPT). Tutto quanto sopra deve avvenire in conformità con il PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto conto dei presumibili bisogni di sviluppo del Comune per i prossimi quindici anni e compatibilmente con le sue capacità finanziarie (art. 24 LALPT).

Il PR permette inoltre di precisare il carattere, i tipi di costruzione e di vincoli da osservare nell'edificazione e di riservare le superfici necessarie per la rete del-

le vie di comunicazione e per le altre attrezzature di interesse pubblico (cfr artt 26 segg LALPT). Oltre a ciò, si osserva che il PR rende vincolante verso i privati il contenuto del piano direttore (art. 21 cpv 1 LPT) e permette di concretare alcuni precetti della legislazione sulla protezione dell'ambiente. Si rimanda al proposito al seguente punto. 2.4.

Infine, il permesso di costruzione non è uno strumento pianificatorio vero e proprio ma, in quanto subordinato alla conformità con la zona di PR (art. 22 LPT), è uno degli strumenti attraverso i quali il PR trova concreta attuazione (cfr. per tutte le esposizioni precedenti DTF 116 Ib 53; TPT 7 luglio 1997 in re V., pag. 5 s.; TPT 16 febbraio 2000 in re Comune di A.).

1.3. L'ASSEGNAZIONE ALLE ZONE

Giusta l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.

A norma dell'art. 16 LPT le zone agricole comprendono invece i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura o i terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura.

Le zone protette comprendono infine i ruscelli, i fiumi, i laghi e le loro rive, i paesaggi particolarmente belli e quelli con valore naturalistico o storico-culturale, i siti caratteristici, i luoghi storici e i monumenti naturali e culturali, i biotopi per gli animali e i vegetali degni di protezione (art. 17 LPT).

Con specifico riferimento alla zona edificabile, si osserva che l'art. 15 LPT pone le condizioni minime perché l'attribuzione alla zona edificabile possa entrare in linea di conto. Al di sotto di questa soglia l'azzonamento è escluso a priori.

Non basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile, perché l'inserimento in zona edificabile si imponga: un'area, infatti, può avere caratteristiche fisiche tali da poter rispondere alla definizione legale di più zone. Ad esempio, può prestarsi sia all'edificazione, sia all'agricoltura o può contenere valori naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.

Bisogna inoltre considerare che, per la loro funzione eminentemente pianificatoria, i criteri enunciati, di regola, possono riferirsi solo a interi comparti, e non a singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d'ordine superiore, che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati (RDAT II-1995 n. 60).

Oltre a quanto sopra esposto, si osserva che le zone edificabili devono anche soddisfare le esigenze poste dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 21 ottobre 1997 (LPAmb), e specificatamente dall'art. 23 LPAmb. Si veda al proposito il seguente punto 1.4.

1.4. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Le legislazioni federali sulla protezione dell'ambiente e sulla pianificazione del territorio chiariscono la connessione fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio, connessione che già si desume dall'art. 73 Cost.

Con specifico riferimento ai piani di utilizzazione si osserva quanto segue. Con l'Ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF) il Consi-

glio federale ha stabilito per la protezione della popolazione dai rumori valori limite d'incidenza: fra questi vi sono i valori limite delle immissioni (art. 13 e 15 LPAmb), i valori di pianificazione (art. 23 LPAmb), inferiori ai precedenti, ed i valori d'allarme, superiori ai primi (art. 19 LPAmb). Questi valori sono presentati in modo differenziato secondo la fonte di rumore, del giorno e della notte e dei diversi gradi di sensibilità dati alle singole zone d'utilizzazione (Schürmann / Hänni, op. cit., pag. 288).

Ciò presuppone che alle zone d'utilizzazione siano assegnati appositi gradi di sensibilità (GdS), e più precisamente il GdS I alle zone che richiedono una protezione fonica elevata (zone ricreative), il GdS II alle zone in cui non sono ammesse aziende moleste (zone destinate all'abitazione e per edifici e impianti pubblici), il GdS III alle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste (zone destinate all'abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e zone agricole) e infine il GdS IV alle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste (zone industriali) (art. 43 OIF).

Il compito di provvedere affinché nei regolamenti edili o nei piani di utilizzazione dei Comuni siano assegnati i GdS alle zone d'utilizzazione incombe ai Cantoni (art. 44 OIF). In Ticino questa esigenza è stata recepita dall'art. 28 cpv 2 lett. q LALPT, secondo il quale le rappresentazioni grafiche dei PR attribuiscono appunto alle zone di utilizzazione i GdS per la protezione dai rumori.

Nei piani di utilizzazione, ed in particolare nelle nuove zone edificabili, devono essere rispettati i valori di pianificazione fissati nella OIF dal Consiglio federale (art. 23 LPAmb e art. 29 OIF): di conseguenza nuove zone edificabili e nuove zone che richiedono una protezione fonica elevata possono essere delimitate soltanto nelle regioni in cui le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali questi valori possono essere rispettati mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione (art. 24 cpv 1 LPAmb; Schürmann / Hänni, op. cit., pag. 285).

1.5. COMPETENZA ED AUTONOMIA COMUNALE

Il PR è lo strumento principe della pianificazione a livello comunale. Esso è adottato dall'Assemblea o dal Consiglio comunale (cfr. art. 24 cpv 1, 34 cpv 1 LALPT).

Secondo la legislazione ticinese il Consiglio di Stato, che approva i PR comunali (art. 37 cpv 1 LALPT), dispone di un pieno potere cognitivo, essendogli conferita la facoltà di controllare non solo la legittimità, ma anche l'opportunità delle scelte pianificatorie; ciò ovviamente nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al Comune nella pianificazione locale (cfr. art. 50 cpv 1 Cost.; art. 16 Cost. ticinese; Rep. 1989, p. 422, c. 2 e rif.) e con il riserbo imposto alle autorità superiori dall'art. 2 cpv 3 LPT verso le autorità subordinate, cui dev'essere lasciato "il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti" (cfr. DTF 111 Ia 69, c. 3d).

1.6. GARANZIA DELLA PROPRIETÀ

La proprietà è garantita dall'art. 26 cpv 1 Cost. Tale garanzia non è tuttavia assoluta: in caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità (art. 26 cpv 2 Cost.).
Giusta l'art. 36 Cost., una limitazione della garanzia della proprietà è possibile, a condizione che abbia una base legale (restrizioni gravi devono essere previ-

ste dalla legge) (cpv 1), che sia giustificata da un interesse pubblico (cpv 2) e che sia proporzionata allo scopo (cpv 3). L'essenza della garanzia della proprietà è intangibile (cfr. cpv 4).

a) Base legale
In adempimento dell'art. 75 Cost., il PR disciplina l'uso ammissibile del territorio comunale suddividendolo in zone e stabilendo le norme di attuazione concernenti sia le singole zone sia l'intero territorio. Le relative disposizioni, norme astratte e generali, adottate dal legislatore comunale e soggette a referendum, costituiscono la base legale delle restrizioni della garanzia della proprietà (cfr. TPT 21 agosto 1995 in re S. / Comune di L.).

b) Interesse pubblico
La condizione dell'interesse pubblico possiede una valenza ristretta, considerato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ogni interesse pubblico è fondamentalmente atto a giustificare una limitazione della proprietà, nella misura in cui lo scopo prefisso non è di natura esclusivamente fiscale o contrario ad altre norme di rango costituzionale (DTF 111 Ia 98 consid. 2b; Haller / Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, vol. 1, 1999, n. 113).

c) Proporzionalità
Per quanto concerne il criterio della proporzionalità, si osserva che, secondo la giurisprudenza, una limitazione della proprietà non può eccedere ciò che è necessario per raggiungere l'interesse pubblico perseguito. Se lo scopo può essere raggiunto con misure meno incisive, adottarne di più ampia portata significherebbe violare il principio della proporzionalità e di conseguenza pure il disposto costituzionale di cui all'art. 36 cpv 3 Cost. (Schürmann / Hänni, op. cit. pag. 41 seg.).

1.7. PARITÀ DI TRATTAMENTO

In ambito pianificatorio il principio di uguaglianza giuridica, sancito dall'art. 8 Cost., svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio di cui all'art. 9 Cost.: una misura pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3; 107 Ib 339 consid. 4a; 103 Ia 257 consid. 4 e rif.).

2. PREMESSE DI ORDINE FORMALE E PROCEDURALE

2.1. DOCUMENTI IN APPROVAZIONE

2.1.1. Atti costitutivi le varianti

Sono oggetto del presente esame di opportunità e legalità i seguenti atti:

a) Rapporto di pianificazione (settembre 2007);

b) Norme d'attuazione (articoli 6 e 21-37ter - settembre 2007);

c) Piano del paesaggio comparto montano (1:7'500, aprile 2008);

d) Piano del paesaggio comparto fondovalle e versanti (1:4'000, aprile 2008);

e) Estratto del Piano del paesaggio e del Piano delle attrezzature pubbliche relativi all'AP 631 (serbatoio dell'acqua potabile) in località Artore (1:1'000, aprile 2008);

f) Estratto del Piano delle zone in località Selvette (1:2'000, aprile 2008);

g) Estratto del Piano delle zone e del Piano del traffico relativo a via Ghiringhelli (1:2'000, aprile 2008);

h) Estratto del Piano delle zone in località Vallegiora (1:1'000, aprile 2008);

i) Estratto del Piano delle zone e del Piano delle attrezzature pubbliche relativi all'AP 682 (Istituto di ricerca biomedica) in via Vela (1:1'000, aprile 2008);

j) Estratto del Piano del paesaggio, del Piano del traffico e del Piano delle attrezzature pubbliche relativo all'AP 412 (Castello di Unterwalden -1:1'000, aprile 2008);

2.1.2. Approvazione anticipata di tre Zona AP/EP

In seguito alla necessità di procedere alla realizzazione delle opere, il Municipio ha richiesto l'approvazione anticipata delle Zone AP/EP riguardanti l'acquedotto della collina di Daro e Artore. Il CdS, appurato come non vi era alcuna preclusione alla loro estrapolazione dalla procedura, ha accolto la richiesta e ha approvato le Zone AP/EP 632 (Serbatoio Pian Lorenzo), 634 (Serbatoio Alla Predella), 634A (Camera di raccolta e di distribuzione Roncaa). La Zona AP 631 per un serbatoio in località Artore non è invece stata approvata poiché sottrae territorio agricolo per il quale non era prevista una compensazione ai sensi della Ltagr. La Zona AP/EP 631 è dunque oggetto di questa risoluzione governativa.

2.1.3. Osservazioni formali sulle rappresentazioni grafiche delle varianti

Il Comune ha ritenuto di rappresentare il Piano del paesaggio ad una scala 1:4'000 per il comparto del fondovalle e 1:7'500 il comparto montano. I contenuti del Piano del paesaggio sono tuttavia numerosi e spesso sovrapposti. Le scale scelte rendono così di non immediata lettura i piani, alcuni elementi sono rintracciabili con una certa difficoltà (ad esempio il limite del bosco a contatto con la zona edificabile), alcune linee (limite del bosco, corsi d'acqua, perimetri di zona, ecc.) si nascondono le une con le altre, le superfici si confondono per tratteggi o tonalità simili. Tutte le componenti necessarie all'approvazione del Piano sono nondimeno individuabili e, in effetti, gli elaborati grafici adottati so-

no di tutta evidenza la riproduzione dell'immagine informatica del Piano del paesaggio: non vi è dunque perdita di dati. Tuttavia. il CdS invita il Comune a rivedere le scale scelte per la riproduzione dei piani, in particolare quello del fondovalle, ricco di informazioni e con contenuti vincolanti, anche in zona edificabile. In tal modo si favorisce la lettura del Piano e tutti i proprietari possono accedere senza difficoltà agli elementi della pianificazione del territorio comunale che li concernono. Pure dal profilo dell'immagine generale i disegni sono equilibrati, anche se un miglior contrasto di toni e di colorazioni può aiutare maggiormente a leggere le diverse componenti, in particolare quelle sovrapposte, e ad evidenziare le scelte salienti del Piano del paesaggio.

3. CONSIDERAZIONI DI MERITO

3.1. VERIFICA DELLE VARIANTI DA PARTE DEI SERVIZI DELLO STATO

Nell'ambito della presente procedura, analogamente a quanto avvenuto con l'esame preliminare, la Sezione dello sviluppo territoriale ha curato il coordinamento delle osservazioni da parte dei Servizi dell'Amministrazione cantonale ed ha proposto al CdS, tramite il Dipartimento del territorio, il progetto di risoluzione d'approvazione.

Sono stati consultati i seguenti Servizi per una loro definitiva presa di posizione e per la verifica degli aspetti di dettaglio che non si sono potuti valutare o approfondire in sede di esame preliminare.

• Ufficio dei beni culturali	25-03-2010 / 14-04-2010
• Sezione della mobilità / Divisione costruzioni	03.11.2008
• Ufficio della natura e del paesaggio	15.10.2008
• Sezione protezione aria, acqua e suolo	11.06.2008
• Ufficio dei corsi d'acqua	08.06.2009
• Sezione delle bonifiche e del catasto	27.10.2008
• Sezione dell'agricoltura	16.01.2009
• Ufficio pericoli naturali, incendi e progetti	19.09.2008
• Ufficio caccia e pesca	09.11.2010
• Sezione forestale	02.06.2009
• Sezione amministrativa immobiliare	12.12.2008
• Sezione logistica	02.12.2008

Le considerazioni dei citati servizi sono riprese, per quanto necessario, nell'esame di merito delle varianti di PR.

3.2. SITUAZIONE PIANIFICATORIA DEL COMUNE E CONTENUTI DEL PIANO DEL PAESAGGIO E DELLE VARIANTI PUNTUALI

Il PR comunale di Bellinzona è stato approvato dal Consiglio di Stato (CdS) in data 16 ottobre 2001 con risoluzione governativa n. 4836. Con medesima risoluzione, il CdS non ha tuttavia approvato il Piano del paesaggio nel suo complesso, essenzialmente per forti contraddizioni con il Piano delle zone riconducibili a questioni d'errata riproduzione grafica. Già solo per questo motivo, e sentito il Municipio, il Pano del paesaggio non ha potuto essere approvato.

Nel frattempo, accanto a modifiche di minore entità, il Piano regolatore di Bellinzona è stato oggetto di un consistente pacchetto di varianti, per la maggior parte conseguenti ancora all'approvazione della revisione del Piano regolatore. Per il resto, il PR ha subito delle modifiche riguardanti in genere attrezzature di carattere pubblico o adattamenti di carattere marginale.

Con la variante in approvazione, il Comune intende porre rimedio all'importante lacuna del PR di Bellinzona riguardante il Piano del paesaggio. Il legislativo ha così adottato questo Piano nella sua integralità. Considerate alcune novità intercorse dal 2001 ad oggi, e giacché gli studi di base per l'allestimento del Piano del paesaggio poi non approvato risalgono agli inizi degli anni '90, il Municipio ha ritenuto di non limitarsi a correggere le situazioni rilevate dal CdS con la sua approvazione del 16 ottobre 2001, ma di rivedere nel dettaglio alcuni aspetti del Piano, pur mantenendo valido lo studio delle componenti naturali dell'agosto del 1992.

Congiuntamente al Piano del paesaggio, il Comune ha pure adottato alcune varianti puntuali concernenti l'adeguamento della zona edificabile in seguito alla riduzione tramite premunizione del pericolo naturale di caduta sassi, l'adeguamento della zona edificabile in seguito ad accertamento forestale, alla modifica della classificazione viaria (stralcio di un percorso pedonale e piazze di giro) e l'annullamento di un vincolo di utilità pubblica per l'Istituto di ricerche biomediche in seguito all'abbandono dell'interesse su questa proprietà da parte dell'IRB medesimo. Va infine ricordata l'adozione di due Zone AP/EP per delle postazioni di raccolta rifiuti e di quattro Zone AP/EP per opere dell'acquedotto della collina di Daro e Artore: tre di queste ultime zone sono già state approvate dal CdS (cfr. punto 2.1.2).

3.3. OBIETTIVI DEL PIANO DEL PAESAGGIO

L'obiettivo principale è evidentemente l'indispensabile completamento del Piano regolatore, ancor privo del Piano del paesaggio. Il Piano del paesaggio adottato è suddiviso in due settori: quello del fondovalle e dei versanti e quello del comparto montano. Questi due settori si differenziano in modo sostanziale per le loro caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche e per il loro tipo d'insediamento, il primo antropizzato in maniera diffusa e caratterizzato dalla struttura pedemontana con i nuclei di Daro, Artore e Ravecchia sul versante sinistro e Carasso sul versante destro della valle formata dal Fiume Ticino; il secondo contraddistinto soprattutto dalla forte presenza del bosco.

I punti salienti del nuovo Piano del paesaggio sono i seguenti:

- correzione delle incongruenze tra zone di protezione naturalistica e altre utilizzazioni del territorio;
- ridefinizione delle aree di protezione della natura e del paesaggio comprensiva di una differenziazione dei gradi di tutela;
- inserimento delle zone di protezione ai sensi del Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, in particolare con la delimitazione dei siti pittoreschi e dei paesaggi ed i panorami pittoreschi;
- completamento del limite del bosco a contatto con la zona edificabile in seguito all'accertamento avvenuto dopo l'adozione della revisione del Piano regolatore;
- aggiornamento dei limiti delle zone di pericolo, sulla base dei relativi piani approvati dal CdS il 30 gennaio 2001;
- individuazione degli alberi, singoli o in gruppi, che valorizzano il paesaggio;
- regolamentazione delle distanze dai corsi d'acqua secondo la relativa Ordinanza federale (OSCA);
- iscrizione dei beni culturali d'interesse cantonale, inserimento dei relativi perimetri di rispetto, iscrizione di beni culturali d'interesse locale, identificazione di alcune zone archeologiche;
- proposta di estensione delle zone edificabili sulla collina del versante sinistro rispetto al Fiume Ticino;
- inserimento della strada forestale ai Monti di Carasso, tratto Gordola - Pié Moretti;
- revisione e aggiornamento delle norme d'attuazione del Piano regolatore relative al capitolo del paesaggio.

3.4. OSSERVAZIONI SULLE SINGOLE COMPONENTI DELLA/E VARIANTE/I

3.4.1. Zona forestale

L'accertamento del bosco a contatto con la zona edificabile ai sensi dell' art. 10 cpv. 2 della Legge federale sulle foreste (LFo), rispettivamente dell'art. 4 cpv. 3 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo), è stato approvato dalla scrivente autorità il 24 aprile 2001 con ris. gov. 1831, in realtà quindi dopo l'adozione della revisione del PR da parte del legislativo di Bellinzona. Il limite accertato è stato ora correttamente inserito nel Piano del paesaggio solo laddove è a contatto con le zone edificabili ai sensi dell'art. 15 LPT. Il CdS suggerisce al Comune di riportare tale limite nel Piano delle zone.

Con il Piano del paesaggio, il Comune di Bellinzona ha adottato una nuova Zona AP/EP in località Sasso Corbaro destinata ad area di servizio nell'ambito della valorizzazione del monumento e della collina. Accanto a questa Zona AP/EP sono stati pure adottati dei parcheggi pubblici. Questi azzonamenti si trovano parzialmente a contatto con il bosco che tuttavia non è stato accertato ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 della LFo e dell'art. 4 cpv. 3 della LCFo. In considerazione del fatto che le opere sono già attuate, il CdS approva questi azzonamenti, ma invita nondimeno al Comune ad eseguire al più presto l'accertamento forestale del limite del bosco a ridosso delle nuove aree di parcheggio e di servizio.

Il Piano del paesaggio inserisce tutta l'area forestale, dalla fascia pedemontana fino al limite superiore del bosco, nella Zona di protezione generale della natura e del paesaggio (ZPNP). Questa Zona non è fondamentalmente in contraddizione con le finalità della legislazione forestale, la quale tuttavia prevale nell'area boschiva sulle disposizioni del PR. In questo senso, con l'art. 27 cpv. 4 lett. d della ZPNP il PR si attribuisce delle prerogative riservate alla legislazione forestale e non può pertanto essere approvato. Inoltre, accanto ai contenuti naturalistici e paesaggistici, vi sono pure altri contenuti di carattere forestale e di primaria importanza che non possono essere posti in secondo piano, quale ad esempio la protezione dai pericoli naturali. Queste funzioni del bosco devono essere evidenziate nella norma della ZPNP affinché la medesima possa essere approvata nella sua estensione. Il CdS pertanto sostituisce d'ufficio il contenuto dell'art. 27 cpv. 4 lett. d NAPR come descritto al capitolo 3.4.13.

3.4.2. Zona agricola

Con l'adozione del Piano del paesaggio, vengono definitivamente statuite le Zone agricole sui versanti montani, non ancora formalmente approvate dal CdS. Le Zone agricole sul fondovalle, invece, e segnatamente quelle a ridosso dell'area golenale, erano state approvate dal CdS il 19 settembre 2007 nell'ambito del pacchetto di 21 varianti con ris. gov. n. 4749, ad eccezione della Zona agricola a ridosso del ponte di via Tatti sul Fiume Ticino (fmn 60, 64, 67, 5675). Infatti, tale superficie è stata oggetto di ricorso al TRAM in seguito alla ris. gov. n. 5942 del 21 dicembre 2004, ma poi avallata dall'Autorità giudiziaria con sentenza del 6 febbraio 2006. L'attribuzione alla Zona agricola di detta superficie è stata adottata quindi con il Piano del paesaggio ed è ora sottoposta ad approvazione. Nondimeno, con lettera del 3 aprile 2009 il Municipio di Bellinzona ha chiesto la sospensione dell'approvazione di quest'area per la volontà di approfondire una possibile ubicazione in loco di uno stadio. Il Municipio chiede quindi di avere la possibilità di proporre altre possibili utilizzazioni diverse da quella agricola, conciliabili con la citata sentenza del TRAM.

Pur essendo corretta la proposta di azzonamento agricolo quale attribuzione di primo PR conforme alla LPT, il CdS ritiene di accedere alla richiesta municipale. Infatti, in data 22 luglio 2010 il Municipio cittadino ha trasmesso al DT un piano d'indirizzo per esame preliminare dipartimentale che contempla pure la superficie in oggetto. In ragione di ciò, il CdS ritiene siano date le condizioni affinché si possa attendere lo sviluppo di questa nuova procedura prima di pronunciarsi sulla proposta ora all'esame. Il CdS sospende quindi dall'approvazione la parte di Zona agricola adottata dal legislativo il 3 marzo 2008, come indicato nell'Allegato 1. La parte sospesa sarà approvata d'ufficio o su richiesta del Municipio, ma al più tardi congiuntamente alla variante proposta con il Piano d'indirizzo citato.

In materia d'agricoltura, il CdS richiama pure l'approvazione della Zona AP/EP 631 per un serbatoio dell'acquedotto al capitolo 3.4.9, che sottraendo territorio agricolo necessita di una compensazione ai sensi della Ltagr.

3.4.3. Zone di protezione della natura e del paesaggio e Zone di protezione ai sensi del Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN)

Le zone di protezione della natura e del paesaggio costituiscono uno strumento fondamentale del Piano del paesaggio. La struttura delle zone di protezione prevede una suddivisione generale tripartita che vede una Zona centrale di protezione della natura lungo la golena, due aree speculari di protezione del paesaggio ai piedi della montagna sui due versanti e, pure speculari, due zone di protezione generale della natura e del paesaggio. Con le considerazioni espresse per queste due ultime zone (cfr. capitolo 3.4.1), il CdS approva le zone di protezione della natura e del paesaggio adottate.

Con l'adozione del Piano del paesaggio, il Comune di Bellinzona ha riportato negli elaborati grafici (Piano del Comparto montano, anche per il fondovalle) i siti pittoreschi, così come i paesaggi e i panorami pittoreschi previsti dal DLBN, facendo proprie le proposte del Dipartimento del territorio. L'art. 5 del Regolamento d'applicazione del DLBN prevede, infatti, che la delimitazione dei siti e

dei paesaggi pittoreschi avvenga nell'ambito della procedura d'adozione e approvazione dei piani regolatori comunali oppure mediante l'adozione di piani regolatori di protezione della natura e del paesaggio. Ciò permette pure di portare a conoscenza degli interessati la delimitazione operata, con possibilità di consultazione e d'impugnazione. Con l'approvazione della delimitazione dei siti e dei paesaggi pittoreschi adottata nel Piano del paesaggio decadono i paesaggi e i siti pittoreschi approvati con ris. gov. n. 4982 del 18 maggio 1977, adeguati con ris. gov. n. 8029 del 31 dicembre 1985 (il piano riassuntivo del primo e degli adeguamenti riporta la data *febbraio 1986*) e poi confermati con ris. gov. 4836 del 16 ottobre 2001.

3.4.4. Protezione delle acque

Le varianti adottate non comportano conflitti né con le normative federali in vigore (LPAc e relativa ordinanza OPAc), né con le prescrizioni contenute nelle Istruzioni federali (UFAM 2004) per la protezione delle acque sotterranee relative ai settori di protezione definiti nella carta dei settori e delle zone di protezione delle acque sotterranee.

Per quanto concerne le zone di protezione delle acque sotterranee, indicate nei Piani del paesaggio Comparto montano e Comparto fondovalle e versanti, il CdS non ha osservazioni per quanto riguarda i pozzi di captazione, se non una lieve correzione della normativa di cui al capitolo 3.4.13. In merito alle sorgenti, invece, la scrivente Autorità rileva che sono indicate delle zone di protezione che non sono conformi con il Piano delle zone di protezione approvato in via preliminare il 22 ottobre 2007 dall'Ufficio protezione e depurazione delle acque. Il CdS chiede pertanto che le rappresentazioni grafiche dei Piani del paesaggio vengano corrette sulla base del piano citato.

3.4.5. Zone soggette a pericoli naturali

Pericoli naturali di carattere geologico

In fase di esame preliminare, il Dipartimento del territorio aveva segnalato la necessità di aggiornare le informazioni relative alle zone di pericolo. Tuttavia, sulla base della documentazione di PR in approvazione, alcune delle modifiche indicate concernenti pericoli di natura geologica non sono state tenute in considerazione. Si tratta, nello specifico, delle zone soggette a scivolamento profondo nei bacini imbriferi Guasta e Dragonato contemplate nel Comparto montano, che vengono stralciate d'ufficio dalla scrivente Autorità (cfr. Allegato 2). Nel Comparto fondovalle del Piano del paesaggio va invece inserita una zona esposta a pericolo di crollo in località Vignora-Galbisio (piano indicativo, Allegato 3).

Come indicato nel Rapporto di pianificazione, le zone esposte a pericolo di caduta sassi all'interno della zona edificabile sono oggetto di una zona di pianificazione comunale, in attesa della conclusione degli interventi di premunizione. Le due varianti puntuali in località *Selvette* ed in località *Vallegiora* concernono terreni che grazie, appunto, all'avvenuta posa di reti paramassi, risultano ora esposti unicamente ad un pericolo residuo. Ciò permette, in corrispondenza dell'area di pericolo residuo, l'approvazione delle zone edificabili corrispondenti

così come l'abrogazione della relativa Zona di pianificazione, già adeguata in questo senso dal Municipio.

Per questo motivo, è approvata l'attribuzione alla Zona residenziale estensiva E delle superfici indicate nell'Allegato 4 e nell'Allegato 5 che era stata sospesa con la ris. gov. 4836 del 16 ottobre 2001, come adeguate dal Comune.

Pericoli naturali legati all'acqua

Le due parti del Piano del paesaggio (Comparto montano e Comparto fondovalle e versanti), così come l'art. 26 NAPR, non considerano gli ultimi studi concernenti la pericolosità dei corsi d'acqua. Nel corso del 2009 sono, infatti, stati ultimati gli studi sulla pericolosità del Fiume Ticino, dei Torrenti Guasta e Dragonato e dei riali della collina di Daro.

La banca dati cantonale sui pericoli naturali è aggiornata allo stato delle zone di pericolo attualmente conosciute, ad eccezione del Torrente Dragonato. Non appena integrate le zone di pericolo di quest'ultimo, sarà trasmesso al Municipio un piano delle zone di pericolo (PZP) indicativo completo. Il CdS inserisce nel Piano del paesaggio le zone indicative di pericolo in base allo stato attuale delle conoscenze, distinguendo fra pericolo di alluvionamento-flusso di detrito e pericolo residuo. Alla luce della situazione di pericolo attualmente conosciuta, il CdS aggiorna nondimeno d'ufficio l'art. 26 NAPR come al capitolo 3.4.13.

Si segnala che sono previsti alcuni interventi di premunizione, in particolare sul Torrente Guasta (terza tappa: ultimazione dei lavori prevista nel corso del 2011), sul riale di Daro e alla confluenza Daro-Lobbia. In funzione dell'avanzamento dei lavori, l'Ufficio dei corsi d'acqua valuterà l'opportunità di dare avvio alla pubblicazione del PZP dettagliato, ossia con definizione dei gradi di pericolo a livello particellare, per i pericoli naturali legati all'acqua nella situazione attuale oppure post-intervento. Si rammenta che, non appena terminato l'iter procedurale d'adozione del PZP secondo quanto previsto dalla Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali, sarà necessaria l'elaborazione di una specifica variante di PR atta ad aggiornare sia le zone di pericolo naturale sia il relativo articolo NAPR (art. 26) in base alle attuali direttive e raccomandazioni federali.

3.4.6. Corsi d'acqua

Il Comune intende aspettare la direttiva cantonale in materia di distanze dai corsi d'acqua prima di intraprendere lo studio per la definizione delle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua, conformemente alle disposizioni dell'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) e relative direttive federali. Nel Piano del paesaggio sono indicati i corsi d'acqua, le loro rive naturali e la vegetazione riparia come elementi naturali protetti; la loro rappresentazione grafica include comunque, per i corsi d'acqua principali e all'interno della zona edificabile, le relative linee d'arretramento. La volontà espressa nel rapporto di pianificazione sembra quindi quella di voler rivedere il tema dello spazio di pertinenza dei corsi d'acqua al momento della pubblicazione delle direttive, modificando poi laddove necessario i relativi arretramenti ora adottati. D'altronde, anche in assenza di uno studio specifico, le disposizioni dell'OSCA sono già applicabili e da inizio 2007 sono state riprese anche dal Regolamento d'appli-

cazione della Legge edilizia (RLE, art. 34). L'adozione di un articolo generico per le distanze dai corsi d'acqua (art. 6 NAPR), non contribuisce tuttavia a rendere chiara la situazione, poiché non richiama esplicitamente le linee di arretramento istituite. Il CdS adegua pertanto d'ufficio l'art. 6 NAPR come stabilito al capitolo 3.4.13.

Nel frattempo, il CdS approva le linee d'arretramento dai corsi d'acqua adottate. Il CdS sollecita il Comune ad una rapida adozione degli spazi di pertinenza dei corsi d'acqua allorquando verranno emanate le direttive cantonali. In quest'ambito, il Comune dovrà pure correggere gli elaborati grafici laddove le linee d'arretramento dai corsi d'acqua si sovrappongono alle linee d'arretramento edilizie (cfr. ad esempio il Torrente Lobbia, sotto Artore).

Per quanto concerne le varianti puntuali, il CdS segnala che alcuni fondi in località Selvette non hanno un adeguato accesso veicolare. La formazione di un accesso veicolare per queste proprietà può tuttavia risultare in contrasto con il quadro legale a protezione dei corsi d'acqua e quindi essere inibita, come già è stato il caso per una domanda di costruzione. In considerazione dell'edificazione già esistente, il CdS approva le zone edificabili adottate (cfr. capitolo precedente), rendendo comunque consci proprietari e Comune della problematica degli accessi.

3.4.7. Beni culturali

1. Beni culturali d'interesse cantonale

Nel corso del 2005, l'Ufficio dei beni culturali (UBC) aveva segnalato al Municipio che all'interno del nucleo storico vi sono numerosi edifici oggetto di tutela parziale, in particolare:

- Portici che circondano Piazza Nosetto, fmn 1223, 1224, 1225, 1226
- Facciata con portale dell'antica casa Chicherio, fmn 1229
- Elementi dell'antica Casa Bruni, fmn 4737
- Soffitto ligneo con stemma dei Rusca e dei Pusterla e capitello con stemma dei Rusca, fmn 1349
- Potale con stemma dei Molo, fmn 5951
- Portale con stemma del casato dei Rusconi, fmn 1221
- Portale con stemma dei Chicherio, fmn 1330
- Portale con stemma del casato Zezi, fmn 1237
- Portale dell'antica sede dei Benedettini, fmn 1250
- Portale con stemma dei Soceno, fmn 1236
- Affresco raffigurante la Madonna col Bambino tra i Santi Rocco e Sebastiano, fmn 1585
- Balcone, fmn 1366
- Balcone dell'antica casa Leopoldo Chicherio, fmn 2974
- Tre balconi dell'antica Casa Gabuzzi, fmn 1227
- Due balconi dell'antica casa dell'arciprete Chicherio, fmn 1283
- Balcone dell'antico albergo dell'Angelo, fmn 1334

- Capitello con stemma dei Pusterla e camino con stemma dei Magoria-Molo, fmn 1284
- Capitello con stemma dei Cusa, fmn 1362
- Quattro colonne con capitelli, fmn 795
- Tre capitelli dell'antica Casa Ghiringhelli, fmn 1283
- Colonne e due capitelli, fmn 6394?
- Colonna e quattro capitelli dell'antica casa Muggiasca, fmn 1348
- Insegna in ferro battuto dell'Antico Albergo della Cervia, fmn 4737
- Ara romana, fmn 994
- Capitello con stemma dei Porta, fmn 994

Per assicurare una corretta e più efficace protezione dei vari manufatti, alcune di queste tutele dovrebbero essere modificate ed estese, ad esempio all'intera facciata dell'edificio. In altri casi occorrerà stralciare la protezione cantonale e trasformarla, d'accordo con il Comune, in una tutela sul piano locale. Il CdS rinuncia a procedere a tali modifiche nell'ambito dell'approvazione del Piano del paesaggio: con l'accordo dell'ente pianificante le modifiche dovrebbero essere inserite, con altre modifiche e aggiunte puntuali (vedasi l'architettura del moderno o l'architettura eclettica), in una delle prossime procedure di modifica del PR.

Per il momento, ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC), occorre inserire nell'elenco all'art. 34 NAPR anche i manufatti sopraelencati, tranne l'ara romana e il capitello con lo stemma della famiglia Porta, entrambi conservati al castello di Montebello, che sono oggetti mobili e non devono comparire nella documentazione pianificatoria. Il CdS modifica pertanto d'ufficio l'art. 34 NAPR (cfr. capitolo 3.4.13) incorporandovi gli oggetti precedentemente citati.

Con l'adozione del presente piano entra inoltre in vigore la tutela cantonale dei seguenti edifici:

- Bagno pubblico, fmn 156
- Ex Ginnasio cantonale, fmn 4012
- Casa Rotalinti, fmn 1805
- Banca Società Bancaria Ticinese, fmn 1280
- Casa patriziale (Carasso), fmn 3334
- Casa d'appartamenti, fmn 533
- Casa d'appartamenti, fmn 4708, 4709, 4710
- Casa d'appartamenti, fmn 396

SI segnala, infine, che nella nuova versione dell'elenco sopraccitato (maggio 2008), la Commissione dei beni culturali ha proposto l'inserimento di un edificio sito a Bellinzona: il nuovo palazzo del Governo al fmn 962, costruito nel 1952-1955 su progetto degli arch. Augusto Guidini jr. e Ferdinando Bernasconi jr.

2. Perimetri di rispetto

I seguenti perimetri di rispetto proposti nel 2005 sono da inserire a PR:

- Nucleo storico
- Chiesa di San Biagio e chiesa e convento di Santa Maria delle Grazie
- Chiesa e convento del Sacro Cuore
- Bagno pubblico ed ex ginnasio cantonale
- Casa patriziale di Carasso, fmn 3334
- Casa d'appartamenti, fmn 533
- Case d'appartamenti, fmn 4708, 4709, 4710 e 396

L'UBC ha rivisto alcuni perimetri alla luce delle proposte di modifica del Comune, che in parte appaiono giustificate. Il CdS allega pertanto i nuovi disegni e gli obiettivi, l'estensione, i criteri d'applicazione e i possibili conflitti per ogni singolo perimetro (Allegati 6, 7, 8, 9 e 10), come richiesto da recenti sentenze del Tribunale amministrativo. Infine si segnala che la formulazione dell'art. 35 NAPR è corretta di conseguenza.

3. Beni culturali d'interesse locale

Il CdS prende atto con piacere che Il Comune ha deciso di ampliare la lista dei beni culturali d'interesse locale (cfr. art. 34 NAPR in approvazione). A tal proposito segnaliamo quanto segue:

- complesso di case monofamiliari con giardini degli anni 1920-25 in via Motta: occorre specificare su quali fondi si trovano gli edifici. Nel *Piano del paesaggio* sono indicati fmn 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633;
- il vecchio ponte sul Torrente di Gorduno si trova su territorio dei comuni di Bellinzona e Gorduno. Nel PR di Gorduno esso è tutelato quale bene culturale d'interesse locale (fmn 200). Sarebbe pertanto opportuno istituire la tutela anche a Bellinzona (fmn 8335);
- il Servizio inventario dell'UBC dispone di dati di censimento su un certo numero di edifici e manufatti, i quali restano a disposizione dei servizi comunali nel caso in cui decidessero di proteggere ulteriori edifici nell'ambito delle prossime procedure di modifica del PR. Segnaliamo ad esempio i giardini storici (catalogati dalla Federazione Svizzera Architetti Paesaggisti - FSAP per l'ICOMOS: 326 schede) e i numerosi edifici e monumenti citati nelle recenti pubblicazioni storico-artistiche edite dalla Società di Storia dell'Arte in Svizzera. Infine, il CdS ricorda che a Bellinzona si conserva ancora un interessante patrimonio edilizio di carattere eclettico e modernista.

Riguardo alla tutela di alberi protetti e parchi istituita con il Piano del paesaggio, il CdS segnala che qualora il Comune fosse interessato l'UBC ha recentemente ricevuto la documentazione ICOMOS relativa ai parchi e giardini storici, che comprende un totale di 326 schede per il Comune di Bellinzona, delle quali 14 di prima importanza, ovvero:

- Giardino del convento dei Cappuccini, fmn 2904
- Giardino delle Scuole Nord, fmn 4589
- Giardino di Villa, fmn 1121
- Giardino del bagno pubblico (piscine comunali), fmn 156

- Giardino di Villa Bonetti, fmn 937
- Giardino di Palazzo Sacchi, fmn 1378
- Giardino di Villino Stoffel, fmn 981
- Giardino di Villa Amalia, fmn 789
- Giardino di Villa dei Cedri, fmn 2701
- Giardino di Villa Losanna, fmn 1497
- Giardino di casa borghese, fmn 49
- Esterno di Castel Grande, fmn 1036
- Esterno del Castello di Montebello, fmn 994, 1001
- Esterno del Castello di Sasso Corbaro, fmn 5288

Il CdS auspica, infine, che nelle NAPR venga iscritta la possibilità che il Comune sussidi opere di restauro relative ai beni culturali tutelati sul piano locale (si veda capitolo 3.4.13: proposta modifica art. 34 NAPR). Si ricorda che il Cantone partecipa alle spese di conservazione di tali beni in casi eccezionali. Il suo contributo finanziario è però subordinato alla partecipazione alle spese da parte del Comune o di altri enti locali ed è concesso solo nel caso in cui sia indispensabile a salvaguardare l'opera (art. 8 cpv. 3 LBC 1997). Il relativo articolo normativo è proposto secondo il seguente tenore ed andrebbe collocato in conclusione all'art. 34 NAPR sui beni culturali:

3) Contributo finanziario alla conservazione

a) Il Comune partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse locale, previo esame del progetto d'intervento e quando i lavori non possono essere finanziati con altri mezzi.

b) Il Comune partecipa inoltre ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse cantonale, salvo che non vi provvedano altri enti locali.

c) Si applicano per analogia gli artt. 9 ss. della LBC 1997.

4. Zone d'interesse archeologico

Le zone d'interesse archeologico sono state adottate sulla base delle proposte UBC in esame preliminare. In merito, il CdS osserva quanto segue.

1. *Zona denominata "Castel Grande, Murata e nucleo storico cittadino"*: non essendoci soluzione di continuità tra quest'area e quella denominata "Castello di Montebello" è meglio unirvi anche quest'ultima. Il CdS propone inoltre di ampliarla, includendovi a sud-ovest il Palazzo delle Orsoline e la parte retrostante di nucleo antico (percorso storico di vicolo Sottocorte), come pure il comparto attorno al Quartiere di San Giovanni, dove negli anni '20 del secolo scorso sono state portate alla luce alcune tombe. Considerata inoltre la prossimità di questa zona con quella denominata "San Biagio" (comprendente la chiesa di San Biagio, il vecchio Ospedale e l'antica chiesa degli Eremitani) si propone un'unificazione delle due zone d'interesse archeologico.
2. *Zona denominata "Castello di Montebello"*: vedi sopra n. 1

3. *Zona denominata "Castello di Sasso Corbaro"*: confermata
4. *Zona denominata "San Biagio" (compreso il vecchio Ospedale e l'antica chiesa degli Eremitani)*: vedi sopra n. 1
5. *Zona denominata "Carasso-Lusanico"*: confermata
6. *Zona denominata "Prada (San Girolamo)"*: confermata

Oltre a ciò, sulla base di nuove verifiche condotte da parte del Servizio archeologia dell'UBC, si coglie l'occasione per segnalare che occorre istituire altre tre zone di interesse archeologico:

- *Zona denominata "Galbisio"*: alla fine del XIX secolo e negli anni '60 del secolo scorso sono state riportate alla luce delle tombe databili all'età del Ferro in località imprecisata;
- *Zona denominata "Carasso-Saleggi"*: alla fine degli anni '60 del secolo scorso è stato fatto un ritrovamento di tombe romane;
- *Zona denominata "San Paolo (adiacenze)"*: vista la prossimità con l'importante zona d'interesse archeologico istituita nel comune di Arbedo-Castione, su segnalazione dell'UBC va inserita una zona archeologica, in modo da salvaguardare anche l'area che si trova a diretto contatto con il confine comunale.

Gli artt. 36 e 36bis NAPR relativi alle zone d'interesse archeologico sono stati inseriti correttamente nelle NAPR, tuttavia sarà necessario introdurre le modifiche sopra elencate (si veda sotto capitolo 3.4.13). .

Per quanto attiene ai piani cartografici, il CdS ritiene che la rappresentazione delle zone d'interesse archeologico risulta piuttosto confusa: non è, infatti, agevole identificare con precisione i confini delle zone. Invitiamo caldamente il Comune a cercare un'altra soluzione grafica. Per una visione completa e aggiornata delle zone d'interesse archeologico si vedano gli allegati 11, 12, 13 e 14.

3.4.8. Inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili (IEFZE)

Il CdS richiama l'approvazione da parte del Gran Consiglio del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP), avvenuta l'11 maggio 2010, il quale costituisce la base pianificatoria per l'applicazione dell'art. 39 dell'Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) e l'attuazione della relativa Scheda di coordinamento P3 (ex 8.5) del Piano direttore cantonale. In questo senso, il piano d'utilizzazione delimita i paesaggi con edifici e impianti protetti sulla scorta dei criteri definiti dalla Scheda P3 permettendo la trasformazione per quegli edifici specificatamente indicati appartenenti ai paesaggi e definiti degni di protezione dagli inventari comunali degli edifici situati fuori delle zone edificabili.

Parallelamente, attraverso la sua parte normativa, il PUC-PEIP intende definire e precisare i criteri di intervento sugli edifici e sugli impianti protetti ubicati fuori dalle zone edificabili e permettere il mantenimento, la valorizzazione e, nella misura del possibile, il recupero di tali edifici e impianti laddove essi costituiscono una componente essenziale del paesaggio tradizionale locale in tutte le sue parti. Ciò ha comportato l'abrogazione delle relative Norme d'attuazione

comunali che disciplinano l'Inventario degli edifici situati fuori delle zone edificabili e gli aspetti regolati dal PUC-PEIP, ad eccezione delle norme di PR più restrittive rispetto alle norme di attuazione del PUC-PEIP relative agli interventi su gli edifici protetti e le loro adiacenze, le quali resteranno in vigore per la durata transitoria di 5 anni. Comuni potranno in ogni caso confermare queste norme o introdurre nelle NAPR criteri più restrittivi rispetto alle norme d'attuazione del PUC-PEIP. Per il Comune di Bellinzona si tratta sostanzialmente dell'art. 22 NAPR, che è automaticamente decaduto per effetto dell'entrata in vigore del PUC-PEIP (cfr. Decreto legislativo concernente l'approvazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 27 del 14 maggio 2010).

I Comuni dovranno, inoltre, riportare il perimetro di loro competenza nel piano del paesaggio del PR. Non sarà tuttavia necessaria un'ulteriore procedura ai sensi della LALPT, poiché il PUC espleta i suoi effetti con l'entrata in vigore.

Gli Inventari degli edifici situati fuori dalle zone edificabili restano invece di competenza comunale. La scelta degli edifici meritevoli di conservazione sarà dunque ancora compito dei Comuni.

3.4.9. Piano degli edifici e attrezzature d'interesse pubblico

Nuova postazione serbatoio acquedotto ad Artore - AP 631

Con il Piano del paesaggio, il Consiglio comunale ha pure adottato la nuova *Zona AP 631* per un serbatoio dell'acquedotto in località Artore. La variante, che sottrae ca. 500 mq di terreno agricolo, è condivisa dal CdS, il quale accetta questa diminuzione di terreno agricolo nella ponderazione dei diversi interessi che toccano l'ambito della pianificazione del territorio. La compensazione è di carattere pecuniario ammonta a Fr. 3'688.-- determinati sulla base del calcolo illustrato nella seguente tabella:

	Identificazione fondi	A Superficie mq	B Valore di reddito agricolo fr./mq	C Coefficiente art. 3 RLtagr	Contributo parziale AxBxC fr.	**Contributo pecuniario fr.**
Riduzioni	fmn 5303	488	0.2540	35	4'338	
Tot. riduzioni					4'338	4'338
Contributo pecuniario (art. 3 cpv 1 RLtagr)						4'338
Aliquota di riduzione Riduzione in funzione della forza finanziaria (art. 3 cpv 2 RLtagr)					15%	-651
Contributo pecuniario netto						**3'688**

In virtù delle deleghe di competenze dal Legislativo al Municipio previste dall'art. 115 della Legge organica comunale e dall'art. 5a del relativo Regolamento di applicazione che permettono all'Esecutivo di effettuare spese correnti non

preventivate, il Municipio ha dichiarato di aver stanziato il credito necessario per la descritta compensazione pecuniaria.

Centri raccolta rifiuti

La nuova ubicazione dei centri raccolta rifiuti è evidenziata sul Piano del paesaggio (1:4'000 Comparto fondovalle e versanti) ma non dispone di piani specifici 1:1'000 come è invece il caso per i serbatoi dell'acquedotto. Il Rapporto di pianificazione richiama tuttavia l'ubicazione delle postazioni di raccolta di rifiuti riciclabili facendo riferimento al dettaglio 1:500 illustrato sul Piano del paesaggio 1:5'000; rimando di cui non si comprende il significato. Il CdS ritiene peraltro corretto introdurre tali postazioni nel Piano delle AP-EP, come in effetti previsto nell'ambito della variante preavvisata dal DT il 29 novembre 2006 (cfr pto 2.2). Si chiede pertanto che l'ubicazione delle postazioni di raccolta di rifiuti riciclabili sia riportata correttamente sulle rappresentazioni grafiche del PR.

3.4.10. Piano del traffico

Benché gli atti qui in approvazione riguardino essenzialmente il Piano del paesaggio, il CdS introduce un capitolo dedicato alle questioni viarie poiché il Comune ha adottato il tracciato della strada forestale Gordola-Pié Moretti. A prescindere dal fatto che la strada forestale citata pare essere l'unica sul territorio comunale, o perlomeno è l'unica che il Comune ritiene di iscrivere nel PR, il CdS intende innanzi tutto rilevare che la foresta non è, di principio, oggetto della pianificazione territoriale, poiché disciplinata da una specifica Legge federale. Una strada forestale deve essere considerata a tutti gli effetti foresta. Le strade forestali non devono pertanto essere pianificate. Sono e rimangono bosco e possono, di conseguenza, essere eseguite sulla scorta di un permesso ordinario di costruzione ai sensi dell'art. 22 LPT se serve unicamente a scopi forestali. L'inserimento del tracciato della strada forestale Gordola-Pié Moretti nel Piano del paesaggio non è pertanto corretta né legale. Il tracciato della strada forestale Gordola-Pié Moretti viene dunque stralciato d'ufficio dal CdS (cfr. Allegato 15).

3.4.11. Zone edificabili

Zona residenziale della collina di Daro-Artore

Il Comune propone nel Piano del paesaggio l'indicazione grafica per un'area destinata all'estensione delle zone edificabili, che il Rapporto di pianificazione indica quale comparto destinato ad un ulteriore approfondimento. Questa proposta, oltre che essere incompleta e formalmente inadeguata, disattende nel principio e nei contenuti quanto espresso dal Tribunale d'appello nelle diverse sentenze contrarie alle estensioni di zona edificabile nel Comune di Bellinzona, confermando l'agire della scrivente Autorità che aveva censurato gli ampliamenti proposti con la revisione del PR (cfr. ris. gov. n. 4836 del 16 ottobre 2001). Più recentemente, pure il Dipartimento del territorio aveva espresso il suo parere negativo in merito ad un preciso Piano d'indirizzo del Municipio.

A prescindere dall'irregolarità formale e procedurale, il CdS ritiene inopportuna e contraria al diritto l'indicazione di una preventivata estensione delle zone edi-

ficabili sulla collina di Daro-Artore, che stralcia d'ufficio dagli elaborati grafici. Nel contempo, conferma la richiesta al Comune di proporre una corretta attribuzione pianificatoria del comparto.

Zona residenziale estensiva E in località *Selvette* e in località *Vallegiora*

Si richiama il capitolo 3.4.5, nel quale il CdS ha preso atto dell'avvenuta posa di reti paramassi, le quali hanno ridotto a livello residuo il pericolo naturale che incombeva sulle aree edificabili delle località in oggetto, determinando la sospensione dall'approvazione di alcune parti della zona edificabile (cfr. ris. gov. 4836 del 16 ottobre 2001 di approvazione della revisione del PR). L'opera permette oggi l'approvazione delle zone edificabili corrispondenti, attribuite alla Zona residenziale estensiva E (cfr. Allegato 4 e Allegato 5).

Zona CSP Comparto speciale di via Vela

Il 21 febbraio 2006, il Legislativo del Comune di Bellinzona ha attribuito i fmn 1449 e 5506 ad una zona AP/EP destinata ad ospitare parte dell'Istituto di ricerca biomedica (IRB), rimuovendoli dal Comparto speciale di via Vela. La scrivente autorità, ravvisando la carenza di programmazione dei tempi e dei costi d'esecuzione dell'opera (l'estensione dell'IRB era allora ancora in fase di studio e il Municipio contemplava pure l'abbandono dell'intenzione di occupare i fmn1449 e 5506), ha sospeso l'approvazione della Zona AP/EP, dando compito al Municipio di esprimersi sull'attendibilità dell'insediamento dell'IRB in questi edifici.

Considerata l'evoluzione della fase di studio per l'espansione dell'IRB, che non considerava più i fmn 1449 e 5506, il Municipio ha proposto al Consiglio comunale di riattribuire questi fondi al Comparto speciale di via Vela. Il Legislativo ha proceduto all'adozione in questo senso. Il CdS condivide e approva in questa sede l'attribuzione dei fmn 1449 e 5506 al Comparto speciale di via Vela.

Zona UC concernente Villa Bonetti

Il 21 febbraio 2006, il Legislativo del Comune di Bellinzona ha attribuito il fmn 937, che accoglie Villa Bonetti con relativo parco, alla Zona Urbana Centrale (ZUC). Nella ris. gov. 4749 del 19 settembre 2007 di approvazione del pacchetto di varianti che comprendeva tutta l'estensione della ZUC, la scrivente autorità sospendeva dall'approvazione questa Zona per la parte attribuita al fmn 937 poiché nel contempo il Municipio aveva presentato al Dipartimento del territorio il Piano d'indirizzo del presente Piano del paesaggio con il quale proponeva la tutela di Villa Bonetti quale bene culturale d'interesse comunale. Le prescrizioni della ZUC avrebbero potuto, infatti, avere degli effetti irrevocabili sulla conservazione o preservazione della Villa. In ogni caso, il CdS non poteva esprimersi sulla congruenza tra la Zona UC e la salvaguardia culturale proposta ma non ancora adottata. Per inciso, il CdS aveva pure sollecitato il Comune affinché valutasse eventualmente una soluzione pianificatoria per conciliare i contenuti della ZUC con la protezione del bene culturale.

Il CdS approva in questa sede il vincolo di tutela di Villa Bonetti quale bene d'interesse comunale e costata, nello stesso tempo, che il Comune non ha proposto una pianificazione diversa dalla ZUC per il fmn 937. Il CdS ritiene quindi di approvare la Zona Urbana Centrale cui è stato attribuito il fmn 937. L'iscrizione della tutela, ma indirettamente - e in assenza di un perimetro specificatamente rivolto alla Villa - anche il perimetro di rispetto ai sensi della LBC per l'area inerente il Nucleo storico, sono sufficienti per evitare che i parametri edificatori permessi dalla ZUC arrechino danno all'edificio e, contestualmente, lasciano il margine sufficiente per sfruttarli.

Zona NT3

Il 21 febbraio 2006, il Legislativo del Comune di Bellinzona ha attribuito l'isolato tra le vie Pellandini, Cancelliere Molo, San Giovanni e Guisan alla Zona NT, tranne il fmn 2591 (Zona Csp 1) e la chiesa di San Giovanni (Zona EP). Con ris. gov. 4749 del 19 settembre 2007, il CdS ha approvato gli azzonamenti di questo isolato, ad eccezione dei fmn 1179, 1182, 1183 adiacenti alla Zona EP Chiesa San Giovanni, proprio perché per quest'ultima, parimenti al caso precedente di Villa Bonetti, era in corso di esame preliminare un perimetro di rispetto del bene culturale costituita appunto dalla chiesa. Al fine di tutelare convenientemente il bene culturale da interventi nelle sue adiacenze suscettibili di comprometterne la conservazione o la valorizzazione il CdS, pur accogliendola nella sostanza, ha preferito attendere l'approvazione congiunta della Zona NT3 e del perimetro di rispetto, che può avvenire in questa sede. Il CdS approva quindi la Zona NT3 cui sono attribuiti i fmn 1179, 1182, 1183.

3.4.12. Zone di pianificazione

Il Comune ha adottato un Piano del paesaggio comprensivo delle zone di pianificazione in vigore al momento dell'elaborazione grafica dei piani. Il CdS ritiene tale pratica poco opportuna, poiché la zona di pianificazione, oltre ad essere uno strumento prettamente municipale, è per definizione soggetta al decadimento per effetto di decorrenza dei termini o di adozione della pianificazione per cui è stata adottata. L'inserimento delle medesime negli elaborati grafici del Piano regolatore, di durata ben più ampia delle zone di pianificazione, può quindi essere fuorviante e comporta l'attualizzazione del PR fuori procedura. D'altronde non può che avere valore indicativo, considerata l'autonomia dello strumento di salvaguardia della pianificazione. Si invita pertanto il Comune a non riprodurre tali delimitazioni negli elaborati grafici aggiornati.

3.4.13. Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR)

Con il Piano del paesaggio e le varianti in approvazione, il Comune ha altresì adeguato il palinsesto normativo del Piano regolatore in funzione delle modifiche pianificatorie proposte in questa sede.

Qui di seguito sono esposte le modifiche delle Norme di attuazione che si rendono necessarie per ragioni formali o di legalità. Il testo adottato dal Consiglio comunale e stralciato dal CdS è barrato (~~esempio~~), quello introdotto d'ufficio dal CdS (nuovo o in sostituzione) è in grassetto (**esempio**).

art. 6 - Distanze

Richiamato il capitolo 3.4.6 sui corsi d'acqua ed il fatto che l'art. 6 NAPR non richiama le linee di arretramento dai corsi d'acqua adottati, creando indeterminatezza, il CdS modifica d'ufficio il cpv. 1.3 nel modo seguente:

Art. 6 - Distanze

1.3. ~~Se non diversamente stabilito sulla base delle direttive d'applicazione dell'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA), la distanza per edifici, impianti, sistemazioni di terreno, muri di cinta e di sostegno deve essere almeno di 6.00 ml dal filo esterno degli argini e di almeno 10.00 dal limite dei corsi d'acqua non corretti.~~
~~Eventuali deroghe devono essere approvate dal Dipartimento del Territorio.~~
Al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, per qualsiasi tipo di costruzioni (edifici, impianti, muri di cinta e di sostegno) e modifiche dello stato del terreno, la distanza minima dai corsi d'acqua è fissata dalle linee di arretramento.
In assenza di siffatte linee, richiamata l'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA), deve essere osservata una distanza minima da 5 a 15 m, stabilita in base ai grafici di cui all'allegato 4 del RLE. In casi eccezionali, e con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe.

art. 25 - Zone di protezione delle acque sotterranee

Ai sensi dell'art. 31 dell" Ordinanza federale sulla protezione delle acque, i responsabili d'impianti di captazione in settori particolarmente minacciati o in zone e aree di protezione delle acque sotterranee devono adottare le necessarie misure di protezione. Pertanto, e conformemente alle direttive federali *Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee*, il CdS modifica d'ufficio il cpv. 2 dell'art. 25 NAPR richiamando la necessità di uno specifico regolamento comunale.

Art. 25 - Zone di protezione delle acque sotterranee

2. Le misure di protezione relative sono definite dalla legislazione federale e cantonale vigente in materia, nonché dalle corrispondenti normative d'applicazione.
Ulteriori prescrizioni di tutela ~~potranno~~ **dovranno** essere definite da uno specifico Regolamento comunale

art. 26 - Zone soggette a pericoli naturali

Richiamato il capitolo 3.4.5 sui pericoli naturali legati all'acqua, e alla luce della situazione di pericolo attualmente conosciuta, il CdS adegua d'ufficio il contenuto dell'art. 26 NAPR come segue:

Art. 26 - Zone soggette a pericoli naturali

1. All'interno della zona edificabile e immediate vicinanze, sono state accertate zone soggette a pericolo di caduta sassi-crollo di roccia, delimitate in dettaglio nei Piani approvati dal CdS il 30 gennaio 2001 e nei successivi aggiornamenti, e zone soggette a pericolo di alluvionamento-**flusso di de-**

trito. ~~lungo i Torrenti Guasta e Dragonato, secondo gli studi specialistici realizzati dopo l'evento alluvionale del novembre 2002~~.

2. (...)
3. (...)
4. Nelle zone soggette a pericolo basso e residuo di alluvionamento-**flusso di detrito**, nuove costruzioni, cambiamenti di destinazione, (...)

4bis Nelle zone soggette a pericolo residuo di alluvionamento del fiume Ticino, nuove costruzioni di oggetti speciali (impianti di produzione o depositi di sostanze chimiche o biologiche, discariche, centrali di distribuzione o di produzione con un parco macchine di particolare valore, ...) o sensibili (ospedali, scuole, case per anziani, ...) sono autorizzate a condizione di adottare accorgimenti tecnico-costruttivi atti a ridurre il più possibile la vulnerabilità. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere elaborate in funzione dell'intensità del fenomeno in caso di evento estremo (altezza e velocità di scorrimento dell'acqua; dati ottenibili dall'Ufficio dei corsi d'acqua) e dovranno essere esplicita te e descritte in maniera sufficientemente esaustiva in una relazione tecnica, all'atto della presentazione della domanda di costruzione.

art. 27 - Zone di protezione generale della natura e del paesaggio ZPNP

Richiamato il capitolo 3.4.1 sull'area forestale, nel quale si ricorda il primato della legislazione forestale sul PR in tema di aree boschive e la necessita di non offuscare le funzioni principali delle medesime, il CdS sostituisce d'ufficio il contenuto dell'art. 27 cpv. 4 lett. d NAPR come segue:

Art. 27 - Zone di protezione generale della natura e del paesaggio ZPNP

2. Per la zona di protezione generale della natura e del paesaggio valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
   a) ...
   b) ...
   c) ...
   d) ~~La gestione delle aree forestali, qualora necessaria, deve avvenire con criteri ecologici e promuovere la conservazione di una struttura differenziata e di margini boschivi naturali~~ **La gestione dell'area forestale è soggetta alla legislazione forestale e in particolare ai contenuti del Piano forestale cantonale approvato dal Consiglio di Stato o di un eventuale Piano di gestione**;
   e) ...

art. 34 - Beni culturali

Come riportato nel capitolo 3.4.7, il CdS inserisce d'ufficio nell'art. 34 NAPR una serie di Beni culturali d'interesse cantonale situati all'interno del nucleo storico e che sono oggetto di una tutela parziale.

Art. 34 - Beni culturali

1) Istituzione della protezione

a) Sono considerati beni culturali di interesse cantonale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997:

1. Chiesa collegiata dei Santi Pietro, Paolo e Stefano, fmn 1265
2. Oratorio di Santa Marta, fmn1406
3. Oratorio del Corpus Domini, fmn 1285
4. Chiesa di San Biagio, fmn 798
5. Chiesa e convento di Santa Maria delle Grazie, fmn 860 e 861
6. Chiesa e convento del Sacro Cuore, fmn 2904
7. Chiesa di San Giovanni, fmn 1180
8. Chiesa di San Rocco, fmn 1318
9. Castel Grande, fmn 1036
10. Castello di Montebello, fmn 994
11. Castello di Sasso Corbaro, fmn 5288
12. Mura cittadine **e Murata, fmn** ~~(diversi)~~ **992, 994, 999, 1027, 1212, 1311, 1329, 1335, 1337, 1367, 1463, 2626, 4918, 6265, 1036, 4239, 4972, 6102**
13. Bagno pubblico, fmn 156
14. **Ex** Ginnasio cantonale, fmn 4012
15. Casa Rotalinti, fmn 1805
16. Palazzo Comunale, fmn 1329
17. Banca Società Bancaria Ticinese, fmn 1280
18. Teatro Sociale, fmn 1353
19. Palazzo ex Ginevrina, fmn 1174
20. Palazzo Banca Raiffeisen Bellinzonese, fmn 967
21. Casa Sacchi, fmn 1378
22. Casa Sacchi, già Molo, fmn 1373
23. Facciata della Casa Rossa, fmn 4735
24. Casa patriziale (Carasso), fmn 3334
25. Casa d'appartamenti, fmn 533
26. Casa d'appartamenti, fmn 4708, ~~1709~~ **4709**, 4710
27. Casa d'appartamenti, fmn 396

- **Portici che circondano Piazza Nosetto, fmn 1223, 1224, 1225, 1226**
- **Facciata con portale dell'antica casa Chicherio, fmn 1229**
- **Elementi dell'antica Casa Bruni, fmn 4737**
- **Soffitto ligneo con stemma dei Rusca e dei Pusterla e capitello con stemma dei Rusca, fmn 1349**
- **Potale con stemma dei Molo, fmn 5951**
- **Portale con stemma del casato dei Rusconi, fmn 1221**
- **Portale con stemma dei Chicherio, fmn 1330**
- **Portale con stemma del casato Zezi, fmn 1237**
- **Portale dell'antica sede dei Benedettini, fmn 1250**
- **Portale con stemma dei Soceno, fmn 1236**
- **Affresco raffigurante la Madonna col Bambino tra i Santi Rocco e Sebastiano, fmn 1585**
- **Balcone, fmn 1366**
- **Balcone dell'antica casa Leopoldo Chicherio, fmn 2974**
- **Tre balconi dell'antica Casa Gabuzzi, fmn 1227**
- **Due balconi dell'antica casa dell'arciprete Chicherio, fmn 1283**
- **Balcone dell'antico albergo dell'Angelo, fmn 1334**
- **Capitello con stemma dei Pusterla e camino con stemma dei Magoria - Molo, fmn 1284**
- **Capitello con stemma dei Cusa, fmn 1362**
- **Quattro colonne con capitelli, fmn 795**
- **Tre capitelli dell'antica Casa Ghiringhelli, fmn 1283**
- **Colonne e due capitelli, fmn 6394?**
- **Colonna e quattro capitelli dell'antica casa Muggiasca, fmn 1348**

- **Insegna in ferro battuto dell'Antico Albergo della Cervia, fmn 4737**

Al punto b) viene pure inserita d'ufficio l'indicazione del numero catastale dei fondi sui quali insiste il complesso di case monofamiliari in via G. Motta:

b) Sono considerati beni culturali di interesse locale:
28.
1. ...
2. ...

22. Complesso case monofamiliari con giardini, anni 1920-1925, via G. Motta, **fmn 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633**

Si ricorda che a questa lista l'UBC propone di aggiungere il vecchio ponte sul Torrente di Gorduno, fmn 8335.

Il CdS inserisce infine d'ufficio l'opportuna indicazione degli effetti della protezione come segue:

2) Effetti della protezione

a) Il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare.

b) Per il resto sono applicabili i disposti della LBC 1997.

3) Perimetri di rispetto

In particolare, per i perimetri di rispetto istituiti valgono i seguenti obiettivi e criteri d'intervento:

PERIMETRO DI RISPETTO PER IL NUCLEO STORICO DI BELLINZONA

Obbiettivi

Lo scopo primario del perimetro di rispetto è il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze dei beni culturali protetti, localizzati in tutta l'area del nucleo storico cittadino e per lo più d'ampio impatto paesaggistico: tra di essi ricordiamo i tre castelli, la cinta muraria medievale, la Murata, la chiesa collegiata, la chiesa di San Giovanni, la chiesa di San Rocco. L'obiettivo principale del perimetro nella parte collinare è quello di conservare l'isolamento e il carattere emergente dei monumenti che ancora oggi spiccano, per la loro imponenza, nel paesaggio (Castelli, Murata). Per contro nel comparto edificato si vuole conservare, ove possibile, una corretta relazione tra il tessuto urbano e i singoli monumenti; più precisamente occorre preservare il contesto architettonico tradizionale in cui sono inseriti i beni culturali. Particolare attenzione sarà data alle modifiche dovute alle necessità tecnologiche e funzionali odierne: in linea di principio tali inserimenti non dovranno contrastare con il carattere del bene culturale posto nelle immediate vicinanze.

Estensione

L'estensione del perimetro di rispetto è normalmente stabilita includendo le zone (edificate e non edificate) direttamente adiacenti o che hanno una relazione spaziale con il bene culturale tutelato. In questo caso per la conservazione del carattere del sito e dei singoli monumenti il perimetro è stato calibrato sugli obbiettivi sopra indicati, inglobando una larga fascia collinare delimitata a sud dal corso del Dragonato, a nord da una linea che taglia il pendio quasi perpendicolarmente; sul piano il perimetro si è limitato ad includere il centro storico medievale, come pure, verso il fiume Ticino, i quartiere otto-

centeschi, novecenteschi e di recente creazione che hanno una diretta relazione spaziale con le emergenze monumentali summenzionate.

Criteri d'applicazione
Le modifiche architettoniche e del territorio (spazi liberi sulla collina; tessuto edilizio nel centro storico) all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi all'aspetto rnonumentale dei beni culturali protetti. Nell'area collinare occorrerà prestare particolare attenzione alla sistemazione del territorio per quel che riguarda l'impostazione e la finitura degli spazi liberi, dei posteggi e delle vie di accesso ai complessi monumentali. Nelle aree comprese nel nucleo storico occorrerà intervenire conservando, ove ancora esiste, la strutturazione architettonica tradizionale, rinunciando a interventi troppo invasivi. Si auspica l'utilizzazione di intonaci e tinte cromatiche tradizionali. Laddove manchi la sostanza storica, è possibile l'utilizzazione del linguaggio architettonico contemporaneo, se ben finalizzato e rapportato con i beni culturali adiacenti. L'arredo urbano e la pavimentazione dovranno essere consoni al carattere dei monumenti protetti. Nelle aree di nuova edificazione è auspicabile l'utilizzazione di un linguaggio architettonico di buona qualità con volumi semplici.

PERIMETRO DI RISPETTO PER LA CHIESA DI SAN BIAGIO E CHIESA E IL CONVENTO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE

Obbiettivi
Lo scopo primario del perimetro di rispetto è il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze dei due beni culturali protetti, che per certi aspetti hanno una situazione urbanistica analoga: infatti sia la chiesa parrocchiale di San Biagio sia la chiesa e il convento di Santa Maria delle Grazie sono monumenti relativamente isolati rispetto al tessuto urbano circostante e, nella loro semplicità, godono di una certa preminenza. Gli obbiettivi del perimetro, nel caso specifico, sono quelli di conservare le relazioni volumetriche che esistono tra il tessuto urbano e i beni culturali protetti. La chiesa di San Biagio, con il suo sagrato e la facciata dipinta, spicca su una piazza di sapore ottocentesco, parchi pubblici e giardini, edifici privati e pubblici di grandi dimensioni (vecchio ospedale, oratorio, museo di Villa dei Cedri); la chiesa e il convento di Santa Maria delle Grazie emergono sull'ampio vuoto del cimitero e sugli edifici privati che circondano questo vuoto. L'intero comparto è inoltre caratterizzato dalla presenza, per certi versi determinante, della linea ferroviaria ottocentesca. Il perimetro intende quindi conservare un assetto territoriale consolidatosi nel tempo e tutto sommato rispettoso dei monumenti protetti. Particolare attenzione sarà riservata alle modifiche degli spazi di percorrenza e delle aree verdi, che in linea di principio non dovranno contrastare con il carattere del bene culturale.

Estensione
L'estensione del perimetro di rispetto è normalmente stabilita includendo le zone (edificate e non edificate) direttamente adiacenti o che hanno una relazione spaziale con il bene culturale tutelato. In questo caso per la conservazione del carattere del sito e dei singoli monumenti il perimetro è stato calibrato sugli obbiettivi sopra indicati, inglobando la fascia immediatamente a monte della chiesa di San Biagio, per poi includere, verso nord, gli edifici e i parchi che si affacciano sulla piazza e il sagrato. Il perimetro discende in seguito verticalmente verso la ferrovia e la strada cantonale, arrivando a includere gli spazi e gli edifici che interessano il complesso monumentale di Santa Maria delle Grazie; contornato il cimitero, risale verso il parco di Villa dei Cedri, comprendendo anche il vigneto e le case private ad essa adiacenti.

Criteri d'applicazione
Le modifiche architettoniche e del territorio (spazi liberi di percorrenza; giardini; tessuto edilizio) all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi all'a-

spetto monumentale dei beni culturali protetti. In particolare occorrerà prestare attenzione alla sistemazione degli spazi liberi, dei parchi (recinzioni), dei giardini, dei posteggi e delle vie di accesso ai complessi monumentali. Per l'edilizia storica adiacente ai due monumenti, ottocentesca e d'inizio Novecento, occorrerà intervenire conservando, ove ancora esista, la strutturazione architettonica tradizionale, rinunciando a interventi troppo invasivi. Negli altri comparti è possibile l'utilizzazione del linguaggio architettonico contemporaneo, di buona qualità, che tenga in debito conto della presenza dei beni culturali protetti. L'arredo urbano e la pavimentazione dovranno essere consoni al carattere dei beni culturali tutelati.

PERIMETRO DI RISPETTO PER LA CHIESA E IL CONVENTO DEL SACRO CUORE

Obbiettivi

Lo scopo primario del perimetro di rispetto è il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze del bene culturale protetto. Il complesso della chiesa e del convento del Sacro Cuore, costituito da massicci edifici in pietra naturale, si distingue dal più modesto tessuto edilizio d'inizio Novecento (villette a due/tre piani, giardini e ortaglie); verso nord-est, in epoca recente, sono sorti edifici abitativi e utilitari di più ampie dimensioni. Obbiettivo di questo perimetro è quello di salvaguardare l'emergenza territoriale del complesso monumentale; più precisamente si vuole che non siano inserite nel comparto strutturazioni architettoniche e urbanistiche contrastanti con le peculiarità del complesso protetto.

Estensione

L'estensione del perimetro di rispetto è normalmente stabilita includendo le zone (edificate e non edificate) direttamente adiacenti o che hanno una relazione spaziale con il bene culturale tutelato. In questo caso il perimetro è stato disegnato inglobando la fascia immediatamente a contatto con il complesso monumentale, includendo gli assi di percorrenza.

Criteri d'applicazione

Le modifiche architettoniche e del territorio (spazi liberi di percorrenza; tessuto edilizio) all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi all'aspetto monumentale dei beni culturali protetti. In particolare occorrerà prestare attenzione all'inserimento planimetrico dei nuovi volumi edilizi all'interno dei singoli fondi, in modo che l'occupazione sia razionalmente definita rispetto al complesso protetto. Inoltre è auspicabile che la strutturazione e la finitura esterna dei nuovi stabili (colore; materiali) sia compatibile con il bene culturale protetto. È possibile l'utilizzazione di un linguaggio architettonico di buona qualità.

PERIMETRO DI RISPETTO PER IL BAGNO PUBBLICO E IL GINNASIO CANTONALE

Obbiettivi

Lo scopo primario del perimetro di rispetto è il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze dei due beni culturali protetti, che hanno entrambi un grande impatto urbanistico pur avendo volumetrie relativamente contenute. Gli obbiettivi del perimetro, nel caso specifico, sono quelli di conservare il relativo isolamento delle due strutture. Per il bagno pubblico si tratta di preservare la preminenza della passerella, salvaguardando, nel limite del possibile, gli spazi liberi nelle sue vicinanze; per il Ginnasio si tratta di curare la relazione con la strada che lo costeggia a monte, come pure garantire la corretta conservazione dell'ampio spazio libero che lo circonda. Particolare attenzione sarà quindi riservata ai percorsi e agli spazi verdi: in linea di principio eventuali modifiche territoriali o edificazioni non dovranno contrastare con il carattere peculiare e l'assetto urbanistico dei due monumenti protetti.

Estensione
L'estensione del perimetro di rispetto è normalmente stabilita includendo le zone (edificate e non edificate) direttamente adiacenti o che hanno una relazione spaziale con il bene culturale tutelato. In questo caso per la conservazione del carattere del sito e dei singoli monumenti il perimetro è stato calibrato sugli obbiettivi sopra indicati, inglobando la larga fascia racchiusa tra i principali assi di percorrenza.
Criteri d'applicazione
Le modifiche del territorio (spazi liberi; assi di percorrenza; giardini; tessuto edilizio) e degli edifici esistenti all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi all'aspetto monumentale dei beni culturali protetti. Le nuove edificazioni, nel loro impianto, dovranno tenere in debita considerazione le peculiarità volumetriche e spaziali degli beni culturali tutelati. In particolare occorrerà prestare attenzione alla sistemazione e alla finitura degli spazi liberi, dei giardini, dei posteggi e delle vie di accesso ai complessi monumentali (alberature). È auspicabile l'utilizzazione di un linguaggio architettonico di buona qualità. L'arredo urbano e la pavimentazione dovranno essere consoni al carattere dei beni culturali protetti.

PERIMETRO DI RISPETTO PER LA CASA PATRIZIALE DI CARASSO (FMN 3334)

Obbiettivi
Lo scopo primario del perimetro di rispetto è il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze del bene culturale protetto, che ha un notevole impatto paesaggistico per il volume e per la sua tipologia. Nel caso specifico, l'obbiettivo del perimetro è quello di conservare il relativo isolamento dell'edificio, salvaguardano le sue relazioni con gli edifici e i giardini adiacenti. In subordine si tratta di garantire che le nuove edificazioni non contrastino, per tipologia e strutturazione architettonica, con le peculiarità del bene culturale protetto (parallelepipedo su pilastri; vetrate al PT; balconate; struttura cemento armato).

Estensione
L'estensione del perimetro di rispetto è normalmente stabilita includendo le zone (edificate e non edificate) direttamente adiacenti o che hanno una relazione spaziale con il bene culturale tutelato. In questo caso per la conservazione del carattere del sito e del bene culturale è stata inglobata non solamente l'area limitrofa, compresa tra la strada cantonale e le vie interne alla frazione, ma anche un tratto del pendio retrostante (cimitero; chiesa) che costituisce il naturale fondale in cui si inserisce il bene culturale.

Criteri d'applicazione
Le modifiche del territorio (spazi liberi; assi di percorrenza; giardini; tessuto edilizio) e degli edifici esistenti all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi all'aspetto monumentale del bene culturale protetto. Le nuove edificazioni, nel loro impianto, dovranno tenere in debita considerazione le peculiarità volumetriche e spaziali dell'edificio tutelato: in particolare occorrerà prestare attenzione all'impianto volumetrico dei nuovi edifici e alla sistemazione alla finitura degli spazi liberi (giardini). È auspicabile l'utilizzazione di un linguaggio architettonico di buona qualità. L'arredo urbano e la pavimentazione dovranno essere consoni al carattere del bene culturale protetto.

PERIMETRO DI RISPETTO PER LA CASA D'APPARTAMENTI (FMN 533)

Obbiettivi
Lo scopo primario del perimetro di rispetto è il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze del bene culturale protetto, che ha un notevole impatto urbanistico per il suo impianto e per l'articolazione delle facciate. Nel caso specifico, l'obbiettivo del perimetro è quello di garantire che le nuove edificazioni che sor-

geranno nelle adiacenze non contrastino, per tipologia e strutturazione architettonica, con le peculiarità dell'edificio protetto.

Estensione
L'estensione del perimetro di rispetto è normalmente stabilita includendo le zone (edificate e non edificate) direttamente adiacenti o che hanno una relazione spaziale con il bene culturale tutelato. In questo caso per la conservazione del carattere del sito e del bene culturale è stata inglobata non solamente l'area limitrofa, urbanisticamente piuttosto disorganica, costituita da edifici dell'inizio del Novecento, d'epoca più recente e da spazi verdi residui.

Criteri d'applicazione
Le modifiche del territorio (edifici; assi di percorrenza; giardini) e degli edifici esistenti all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi all'aspetto monumentale del bene culturale protetto. Le nuove costruzioni, nel loro impianto, dovranno tenere in debita considerazione le peculiarità volumetriche e spaziali dell'edificio tutelato: in particolare occorrerà prestare attenzione all'impianto volumetrico dei nuovi edifici e alla sistemazione alla finitura delle facciate. È auspicabile l'utilizzazione di un linguaggio architettonico di buona qualità. L'arredo urbano e la pavimentazione dovranno essere consoni al carattere del bene culturale protetto.

PERIMETRO DI RISPETTO PER LE CASE D'APPARTAMENTI (FMN 4708, 4709, 4710 E 396)

Obbiettivi
Lo scopo primario del perimetro di rispetto è il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze dei due beni culturali protetti, che hanno un notevole impatto urbanistico e paesaggistico per il volume e per l'impianto urbanistico. Nel caso specifico, l'obbiettivo del perimetro è quello di garantire che le nuove edificazioni che sorgeranno nelle vicinanze non contrastino, per tipologia e strutturazione architettonica, con le peculiarità degli edifici protetti (parallelepipedo; vetrate; balconi; struttura cemento armato). In subordine occorrerà vegliare perché gli interventi su giardini, accessi ai garage e recinzioni siano compatibili, per qualità e impatto, con la struttura degli edifici.

Estensione
L'estensione del perimetro di rispetto è normalmente stabilita includendo le zone (edificate e non edificate) direttamente adiacenti o che hanno una relazione spaziale con il bene culturale tutelato. In questo caso per la conservazione del carattere del sito e del bene culturale è stata inglobata l'area limitrofa, costituita da una masseria ottocentesca, da edifici d'epoca contemporanea, da ortaglie, da giardini e da spazi ancora liberi.

Criteri d'applicazione
Le modifiche del territorio (spazi adiacenti; assi di percorrenza; giardini) e degli edifici esistenti all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi all'aspetto monumentale dei beni culturali protetti. Le nuove edificazioni dovranno tenere in debita considerazione le peculiarità volumetriche e spaziali dell'edificio tutelato: in particolare occorrerà prestare attenzione all'impianto volumetrico delle nuove costruzioni e alla sistemazione e finitura degli spazi liberi (giardini). È auspicabile l'utilizzazione di un linguaggio architettonico di buona qualità. L'arredo urbano e la pavimentazione dovranno essere consoni al carattere dei beni culturali protetti.

art. 36bis - Zone di interesse archeologico

Come riportato nel capitolo 3.4.7, il CdS inserisce d'ufficio tre nuove zone di interesse archeologico, che vengono aggiunte d'ufficio al relativo art. 36bis. Inoltre, per le zone adottate dal Comune vengono precisate come segue.

Art. 36bis - Zone di interesse archeologico

Le zone di interesse archeologico denominate:

- ~~Castel Grande, murata e nucleo storico cittadino~~ **Nucleo storico cittadino (comprendente il nucleo storico, Castel Grande, la Murata, il Castello di Montebello, il quartiere di San Giovanni, la chiesa di San Biagio, il vecchio ospedale e l'antica chiesa degli Eremitani)**
- ~~Castello Montebello~~
- Castello di Sasso Corbaro
- ~~San Biagio (compreso il vecchio Ospedale e l'antica chiesa degli Eremitani)~~
- Carasso - *Lusanico*
- Prada (San Girolamo)
- **Galbisio**
- **Carasso-Saleggi**
- **San Paolo (adiacenze)**

sono protette dalla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 34-39). Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nelle zone di interesse archeologico (...).

4. RICORSI CONTRO LE VARIANTI

4.1. ELENCO DEI RICORRENTI

5. RIASSUNTO DELLE DECISIONI E DELLE MODIFICHE SCATURITE DAL L'ESAME DELLE VARIANTI E DALLA DECISIONE DEI RICORSI

5.1. NON APPROVAZIONI E MODIFICHE D'UFFICIO

a) Inserimento del limite aggiornato del bosco a contatto con la zona edificabile nel Piano delle Zone (cfr. pto 3.4.1);

b) Accertamento del bosco a contatto con la zona edificabile per la Zona AP/EP del Castello di Sasso Corbaro e i relativi i posteggi pubblici (cfr. pto 3.4.1);

c) Adeguamento del Piano del paesaggio conformemente al Piano delle zone di protezione delle acque sotterranee (cfr. pto 3.4.4);

d) Modifica delle zone di pericolo naturale con lo stralcio delle zone soggette a scivolamento profondo nei bacini imbriferi Guasta e Dragonato e inserimento della zona esposta a pericolo di crollo in località Vignora-Galbisio (cfr. pto 3.4.5 e Allegati 2 e 3);

e) Iscrizione corretta delle postazioni di raccolta di rifiuti riciclabili nelle rappresentazioni grafiche (cfr. pto 3.4.9);

f) Stralcio della strada forestale Gordola-Pié Moretti (cfr. pto 3.4.10);

g) Stralcio dell'indicazione preventiva dell'estensione delle zone edificabili sulla collina di Daro-Artore (cfr. pto 3.4.11);

h) Modifica degli articoli 6, 25, 26, 27, 34, 36bis delle norme di attuazione (cfr. pto 3.4.13)

i) Stralcio del vincolo di tutela del platano sul fmn 1191 (cfr. ricorso n. 4);

Procedure e termini

Le decisioni di non approvazione e le modifiche d'ufficio sopra elencate devono essere pubblicate dal Municipio al più presto e non oltre i 45 giorni dalla data di intimazione della presente decisione, per un periodo di 30 giorni, previo annuncio della pubblicazione agli albi comunali, nel FU e nei quotidiani del Cantone a norma dell'art 34 cpv 3 LALPT.

Conformemente all'art. 38 cpv 1 LALPT, contro il contenuto di tali decisioni e modifiche è conferito diritto di ricorso al TRAM entro il termine di pubblicazione. Sono legittimati a ricorrere gli aventi diritto ai sensi dell'art. 38 cpv 4 LALPT.

5.2. DECISIONI SOSPESE

a) Sospensione dell'approvazione della Zona agricola a ridosso del ponte di via Tatti sul Fiume Ticino (cfr. pto 3.4.2 e Allegato 1)

6. DISPOSITIVO

Per tutti i motivi generali e particolari che precedono;

richiamati la legge federale sulla pianificazione del territorio 22 giugno 1979 (LPT), la LE, il RLE, la LALPT, il RLALPT, la LPAmb ed ogni altra norma in concreto applicabile;

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. Approvazione del piano

1.1 E' approvato, come indicato nelle considerazioni di merito e nella decisione dei ricorsi il Piano del paesaggio di Bellinzona e le varianti di PR, comprendenti i seguenti documenti;

a. Piano del paesaggio comparto montano (1:7'500, aprile 2008)
b. Piano del paesaggio comparto fondovalle e versanti (1:4'000, aprile 2008)
c. Estratto del Piano del paesaggio e del Piano delle attrezzature pubbliche relativi all'AP 631 (serbatoio dell'acqua potabile) in località Artore (1:1'000, aprile 2008)
d. Estratto del Piano delle zone in località Selvette (1:2'000, aprile 2008)
e. Estratto del Piano delle zone e del Piano del traffico relativo a via Ghiringhelli (1:2'000, aprile 2008)
f. Estratto del Piano delle zone in località Vallegiora (1:1'000, aprile 2008)
g. Estratto del Piano delle zone e del Piano delle attrezzature pubbliche relativi all'AP 682 (Istituto di ricerca biomedica) in via Vela (1:1'000, aprile 2008)
h. Estratto del Piano del paesaggio, del Piano del traffico e del Piano delle attrezzature pubbliche relativo all'AP 412 (Castello di Unterwalden - 1:1'000, aprile 2008)
i. Norme d'attuazione (articoli 6 e 21-37ter - settembre 2007)
j. Rapporto di pianificazione (settembre 2007)

2. Decisioni e modifiche d'ufficio

Sono decretate le decisioni e le modifiche d'ufficio indicate al capitolo 5.1 della presente risoluzione.

3. Decisione sui ricorsi

I ricorsi contro la pubblica utilità ed il tracciato del PR sono decisi ai sensi dei considerandi che si richiamano integralmente. Il Comune di Bellinzona verserà le ripetibili indicate nella decisione sui ricorsi.

4. Contributo sostitutivo

Al Comune di Bellinzona è imposto il pagamento di un contributo pecuniario sostitutivo ai sensi della LTAgr di Fr. 3'688.--. Tale importo sarà addebitato sul conto Stato / Comune a favore della voce di bilancio 851.201.062 "Deposito per acquisto aree agricole" scaduti i termini di 60 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione. A norma dell'art. 4 RLTAgr il Comune ha diritto alla restituzione del contributo, senza interessi, ove abbia provveduto ad opere di compensazione reale (bonifiche) nel termine di tre anni dalla decisione di imposizione.

5. Paesaggi e i siti pittoreschi ai sensi del DLBN

I paesaggi e i siti pittoreschi del territorio comunale di Bellinzona sono quelli indicati nel Piano del paesaggio - comparto montano.

Sono abrogati i paesaggi e i siti pittoreschi delimitati con ris. gov. n. 4982 del 18 maggio 1977 e adeguati con ris. gov. n. 8029 del 31 dicembre 1985.

6. Pubblicazione e notificazione

6.1 La presente risoluzione è pubblicata nel suo dispositivo nel Foglio ufficiale da parte della Cancelleria dello Stato, agli albi comunali da parte del Municipio e notificata in esteso per raccomandata al Municipio di Bellinzona ed ai ricorrenti.

6.2 Il Comune di Bellinzona deve pubblicare la presente risoluzione, compresi i piani allegati che illustrano le decisioni e le modifiche d'ufficio, ma ad esclusione della parte relativa alla decisione sui ricorsi, al più presto e non oltre 45 giorni dalla sua intimazione, per un periodo di 30 giorni e previo annuncio della pubblicazione agli albi comunali, nel Foglio ufficiale e nei quotidiani del Cantone a norma dell'art. 34 cpv 3 LALPT.

7. Rimedi di diritto

7.1 Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Bellinzona, entro il termine di ricorso. Il ricorso è da presentare in tre copie.

7.2 Il termine di ricorso è il seguente:

a. entro 30 giorni dalla notificazione
b. nel caso di ricorsi relativi alle decisioni e modifiche d'ufficio di cui al precedente punto 2, entro il termine della loro pubblicazione di cui al punto 6.2.

7.3 Sono legittimati a ricorrere:

a. il Comune
b. i già ricorrenti per gli stessi motivi
c. relativamente alle decisioni e modifiche d'ufficio di cui al precedente punto 2, ogni persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente **Il Cancelliere**

L. Pedrazzini **G. Gianella**

7. INTIMAZIONE

Invio raccomandata

- al Municipio di Bellinzona;
- ai ricorrenti:

8. COMUNICAZIONE

Invio normale

Dipartimento del territorio:

- alla Sezione dello sviluppo territoriale;
  - Ufficio della pianificazione locale (10);
  - Ufficio della natura e del paesaggio;
  - Ufficio dei beni culturali;
- alla Sezione della mobilità;
- alla Sezione protezione aria, acqua e suolo;
- alla Sezione forestale;
- all'Ufficio pericoli naturali, incendi e progetti;
- all'Ufficio caccia e pesca
- all'Ufficio dei corsi d'acqua;
- alla Divisione delle costruzioni;
- alla Sezione amministrativa immobiliare ;

Dipartimento delle finanze e dell'economia:

- Divisione delle risorse;
- alla Sezione agricoltura;
- alla Sezione bonifiche e catasto;
- alla Sezione della logistica;
- all'Ufficio di stima;

Dipartimento delle istituzioni

- Divisione giustizia,
- Ufficio distrettuale dei registri di Bellinzona;
- alla Sezione enti locali e diritti politici;

- Centro di legislazione e di documentazione
- al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
- al Tribunale di espropriazione;
- al Tribunale cantonale amministrativo (3);
- alla Cancelleria dello Stato per esecuzione del dispositivo n. 6.1.

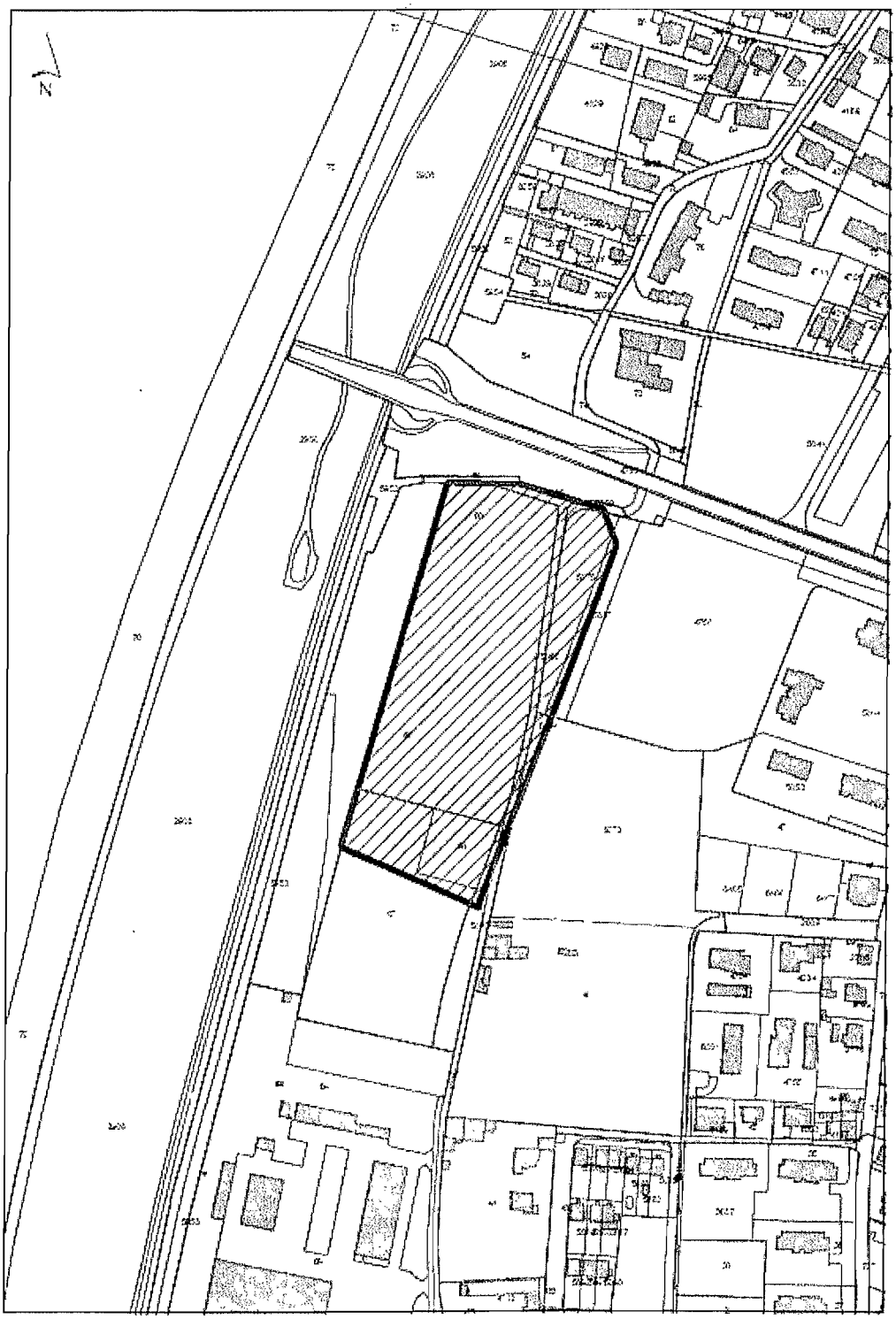
9 ALLEGATI

Allegato n. 1

Capitolo 3.4.2 lett. a

Comparto la cui approvazione è sospesa

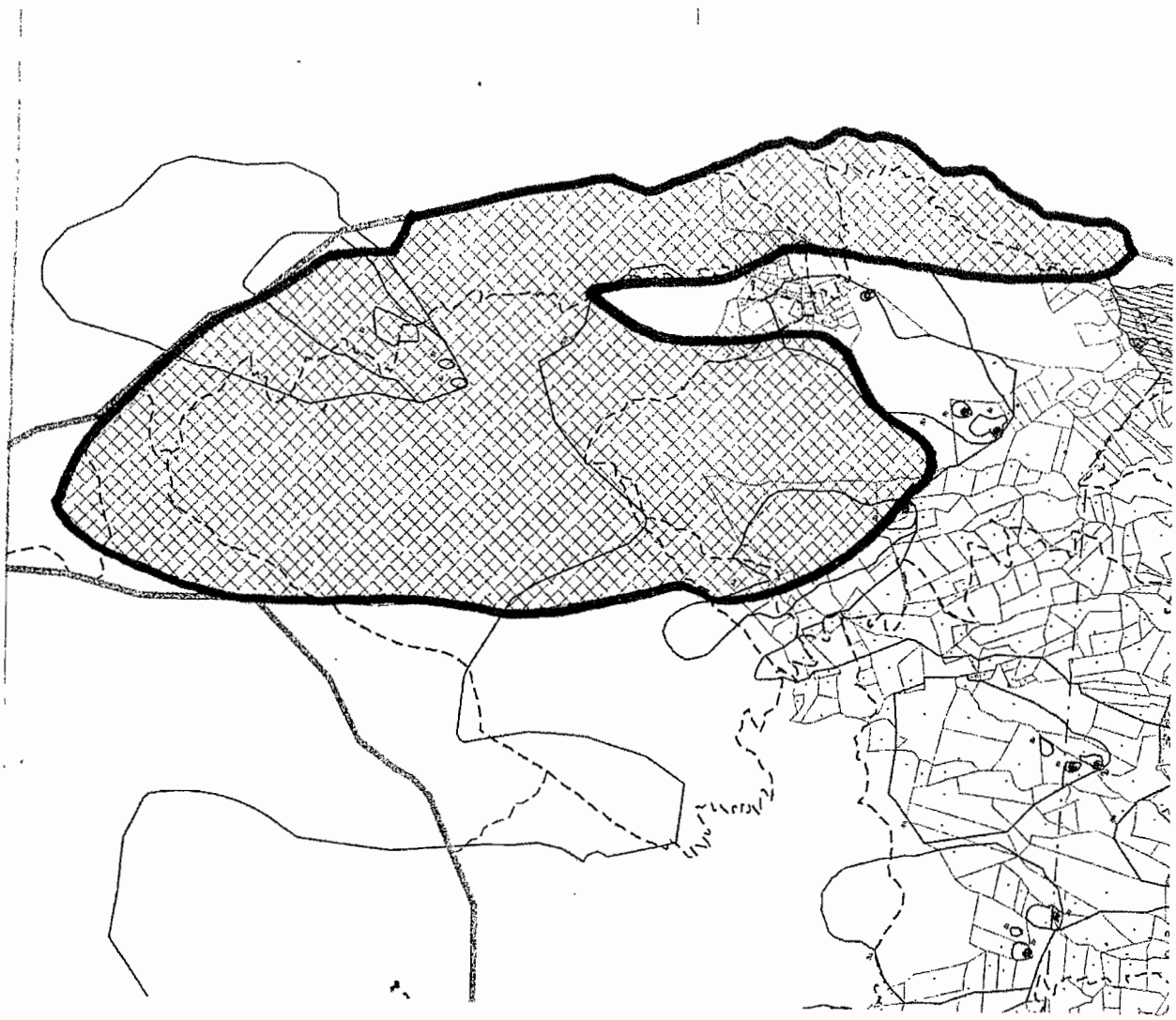
Via Tatti



Allegato n. 2

Capitolo 3.4.5

Zone soggette a scivolamento profondo nei bacini imbriferi Guasta e Dragonato stralciate d'ufficio



Allegato n. 3

Capitolo 3.4.5

Zona esposta a pericolo di crollo inserita d'ufficio

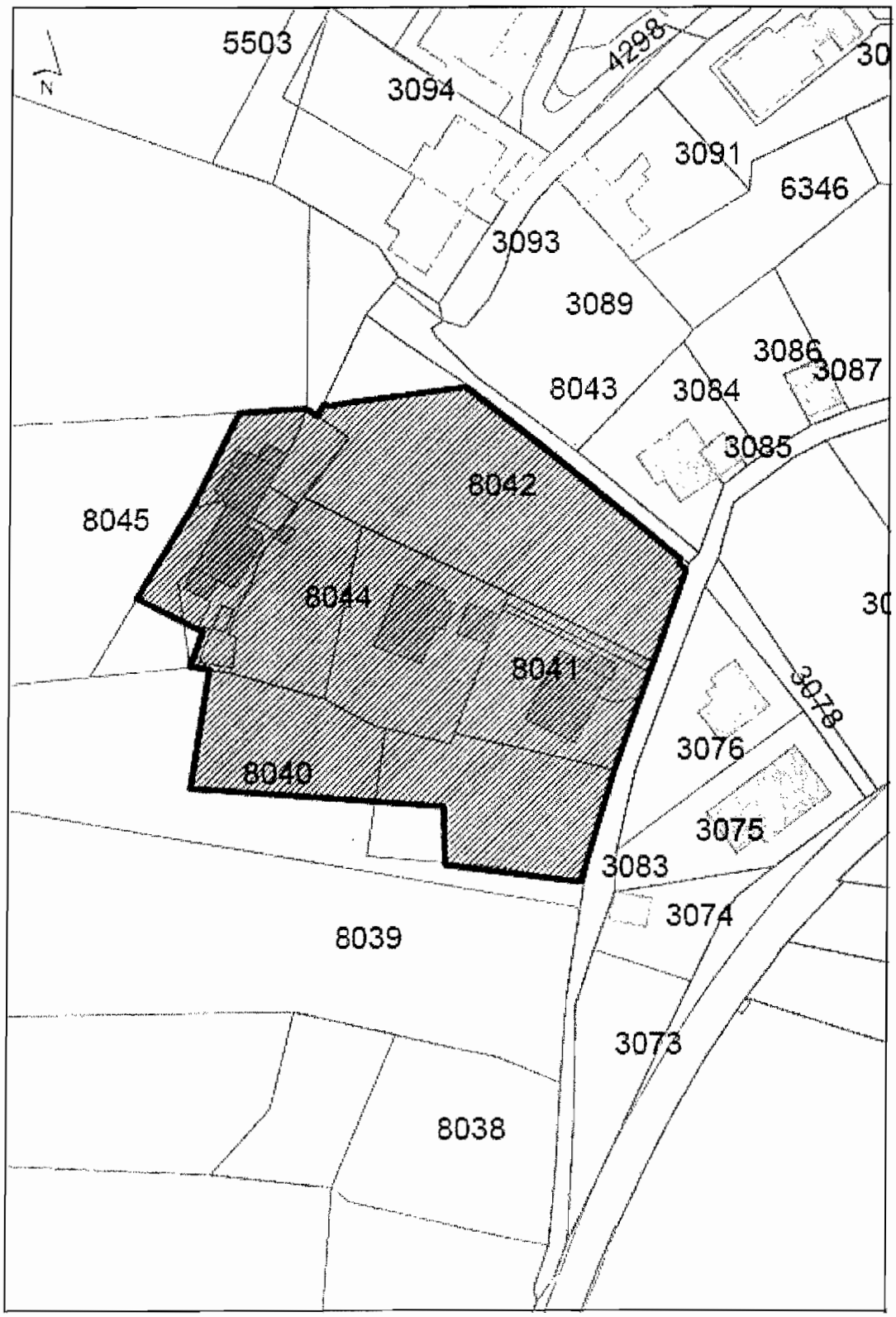
Località Vignora-Galbisio

Allegato n. 4

3.4.5 e 3.4.11

Zona residenziale estensiva E approvata

Località Selvette

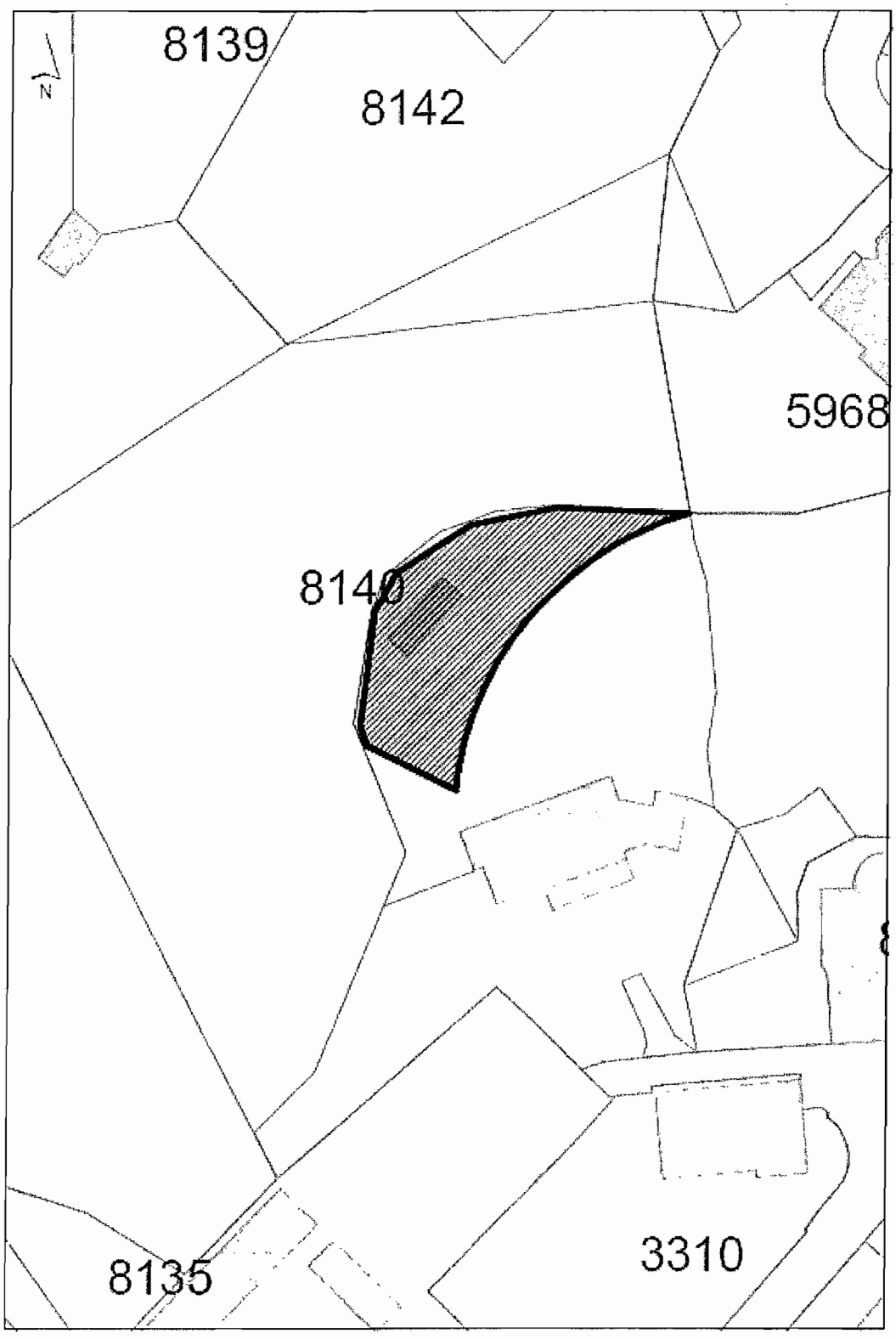


Allegato n. 5

3.4.5 e 3.4.11

Zona residenziale estensiva E approvata

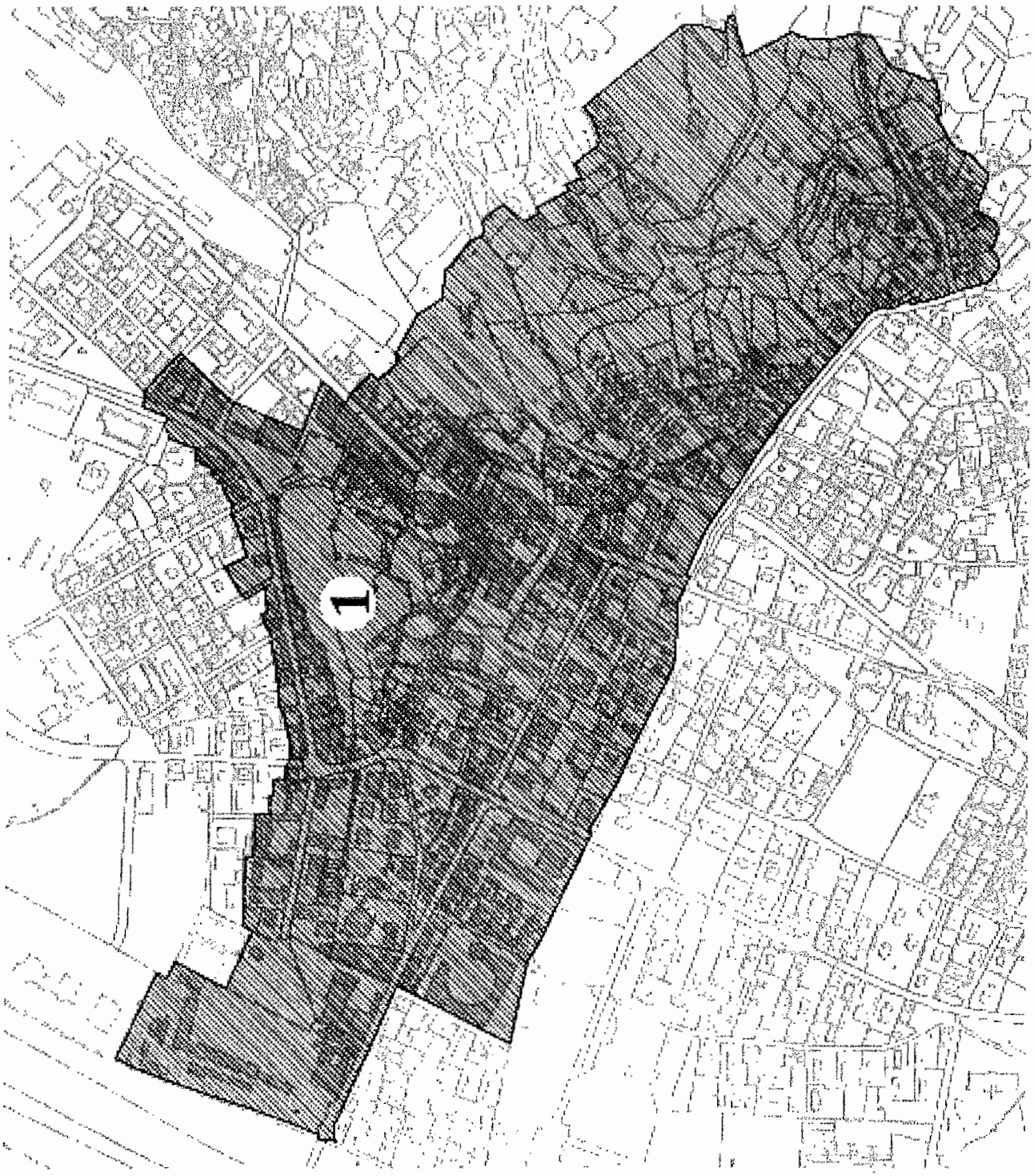
Località Vallegiora



Allegato n. 6

Perimetri di rispetto dei beni culturali

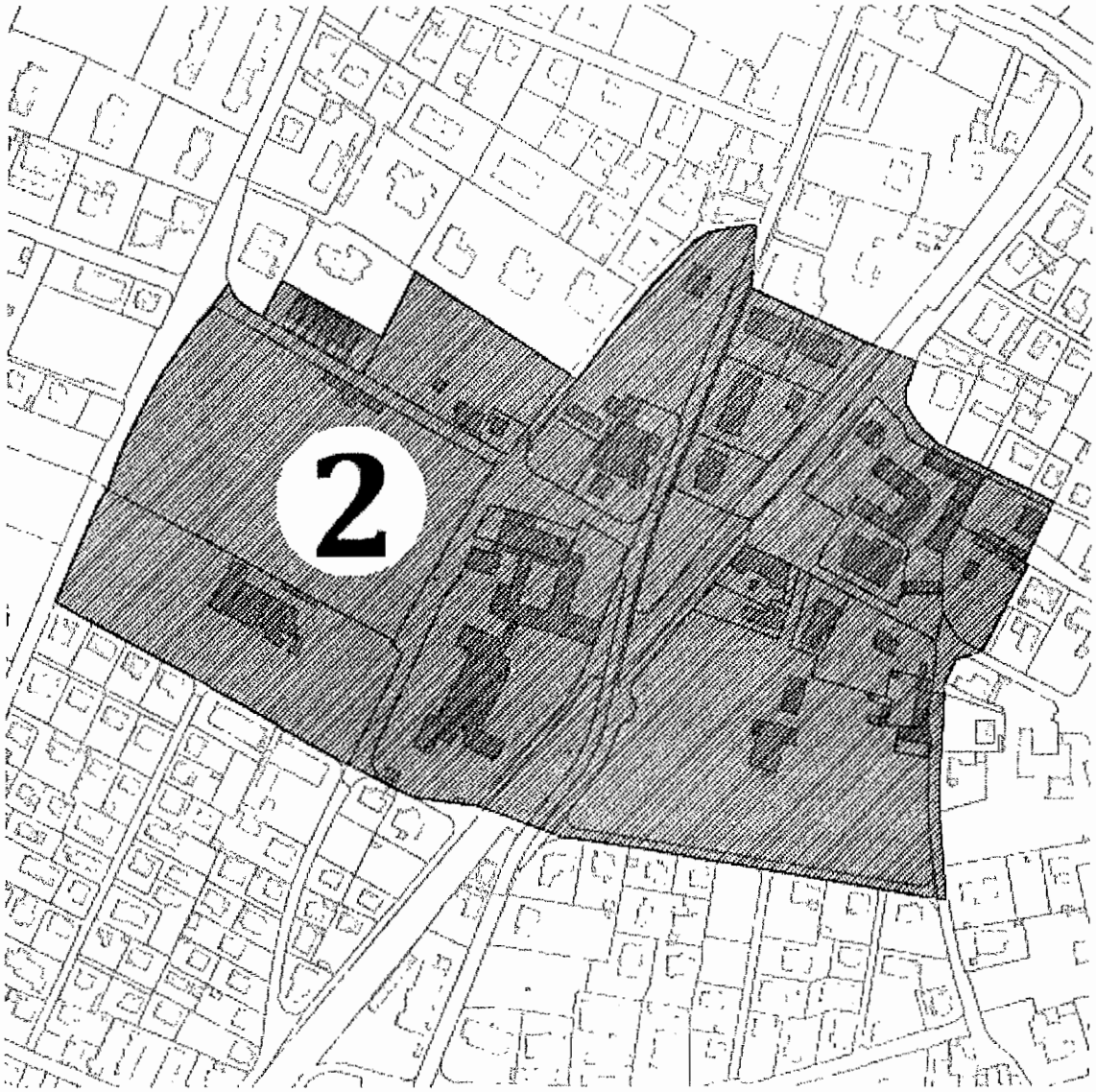
1. Nucleo storico



Allegato n. 7

Perimetri di rispetto dei beni culturali

2. Chiesa di S. Biagio e chiesa e convento di S. Maria delle Grazie



Allegato n. 8

Perimetri di rispetto dei beni culturali

3. Chiesa e convento del Sacro Cuore,
6. Casa d'appartamenti, fmn 533
7. Case d'appartamenti, fmn 4708, 4709, 4710 e 396



Allegato n. 9

Perimetri di rispetto dei beni culturali

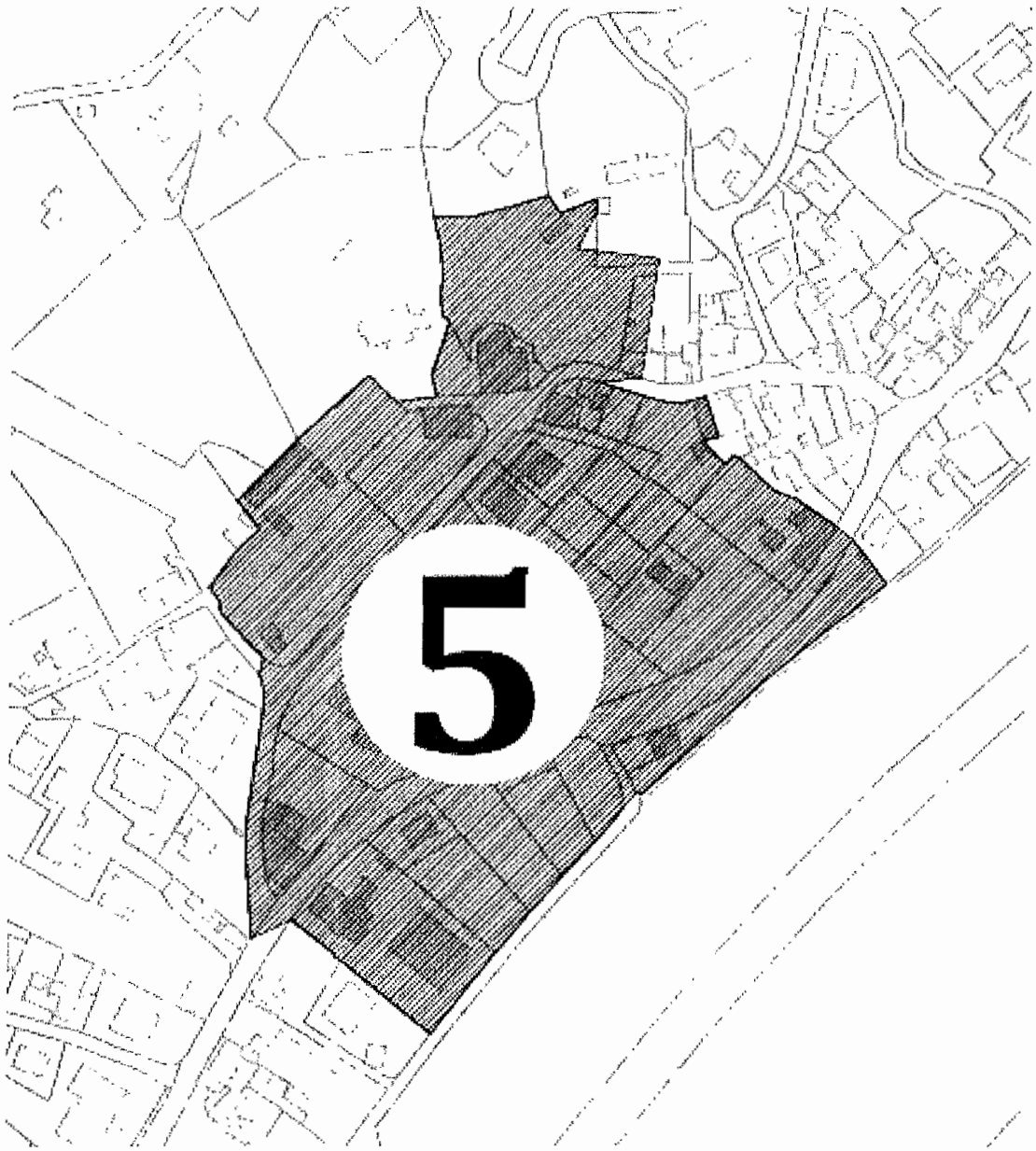
4. Bagno pubblico e ginnasio cantonale



Allegato n. 10

Perimetri di rispetto dei beni culturali

5. Casa patriziale di Carasso



Allegato n. 11

Zone d'interesse archeologico



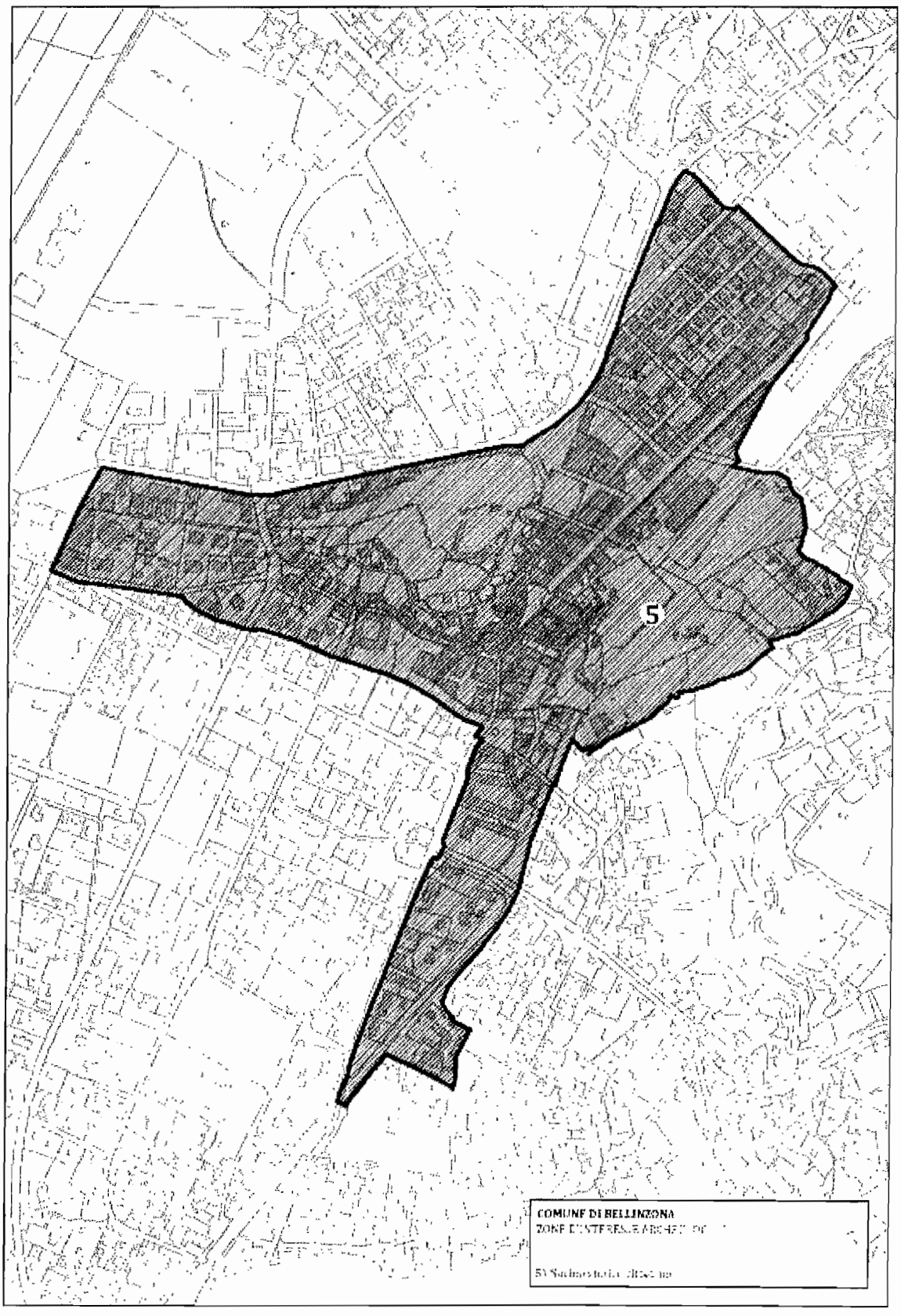
Allegato n. 12

Zone d'interesse archeologico



Allegato n. 13

Zona d'interesse archeologico



Allegato n. 14

Zone d'interesse archeologico



Allegato n. 15

strada forestale Gordola-Pié Moretti stralciata d'ufficio

